

Allegato A

**DIREZIONE REGIONALE COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
FINPIEMONTE S.p.A.**

BANDO

“INTERVENTI INTEGRATI PER L’ACQUISIZIONE DI AZIENDE IN CRISI, DI IMPIANTI PRODUTTIVI CHIUSI O A RISCHIO DI CHIUSURA”

Determinazione Dirigenziale n. 276 del 02.08.2022

Legge Regionale 22.11.2004 n. 34 - Legge Regionale 24.11.2023 n. 32

Legge Regionale 13.4.1995 n. 63 - Legge Regionale 26.4.2000 n. 44

D.G.R. n. 59-2966 del 28.11.2011 - D.G.R. n. 33-3405 del 13.02.2012

D.G.R. n. 67-3577 del 19.3.2012 - D.G.R. n. 14-2418 del 16.11.2015

D.G.R. n. 68-7974 del 18.12.2023

D.G.R. n. 22-8172 del 12.02.2024

INTERVENTO FINANZIATO DA:

L.R. 22.11.2004 n. 34

Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 - Delibera Cipess n. 79 del 22/12/2021

L.R. 24.11.2023 n. 32

INDICE

1. FINALITÀ E RISORSE.....	4
2. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
2.1 Norma che istituisce l'aiuto.....	4
2.2 Compatibilità con la legislazione sugli aiuti di Stato.....	5
3. CONTENUTI.....	5
3.1 Beneficiari.....	5
3.1.1 Divieto di delocalizzazione.....	6
3.2 Interventi ammissibili.....	7
3.3 Costi/azioni ammissibili per Investimenti (da 3.3.A a 3.3.B) e Incentivi all'occupazione (3.3.C).....	10
3.4 Forma ed entità dell'agevolazione.....	20
3.5 Effetto di incentivazione.....	21
3.6 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche.....	22
4. PROCEDURE.....	23
4.1 Come presentare la domanda.....	23
4.2 Come viene valutata la domanda e concessa l'agevolazione.....	26
4.3 Come rendicontare le spese e concludere il progetto.....	31
4.4 Come viene erogata l'agevolazione.....	32
4.5 Variazioni del progetto e proroghe.....	33
4.6 Subentro.....	33
4.7 Termini del procedimento.....	34
5. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, CONTROLLI E REVOCHE.....	36
5.1 Obblighi dei beneficiari.....	36
5.2 Ispezioni e controlli.....	38
5.3 Cause di rideterminazione o revoca delle agevolazioni.....	38
5.4 Sanzioni.....	41
5.5 Rinuncia all'agevolazione.....	41
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	42
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	44
8. INFORMAZIONI E CONTATTI.....	44
Allegato 1 Elenco delle Attività Economiche Ammissibili.....	46
Allegato 1a - ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI [Classificazione ATECO 2007].....	46

Allegato 1b - ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI [Classificazione ATECO 2007] PMI e Grandi Imprese che intendono accedere agli aiuti a finalità regionale ai sensi degli articoli 13 e ss. del Regolamento (UE) n. 651/2014 e e s.m.i.....48

1. FINALITÀ E RISORSE

Al fine di contrastare i processi di deindustrializzazione in atto, recuperare a fini produttivi i siti industriali dismessi o a rischio di dismissione e salvaguardare il patrimonio di conoscenze e di specifiche competenze professionali presente nei centri di ricerca e sviluppo del territorio, nonché per favorire il mantenimento, il miglioramento e/o il recupero dei livelli occupazionali, il Bando intende agevolare l'acquisizione (intesa come acquisizione degli attivi, sia materiali che immateriali, direttamente connessi all'attività) di un'azienda in crisi, di un ramo d'azienda, oppure di un impianto, di uno stabilimento produttivo o di un centro di ricerca localizzati in Piemonte già chiusi o che, se non fossero acquisiti, chiuderebbero per cessazione dell'attività. Può agevolare, inoltre, l'affitto, esclusivamente se finalizzato alla successiva acquisizione e, altresì, le acquisizioni di singoli lotti funzionali relativi alle fattispecie sopra indicate, proposte, eventualmente, da diversi soggetti imprenditoriali beneficiari.

Alla data di riapertura dello sportello, l'ammontare complessivo di risorse disponibili per il presente Bando è pari a euro 4.205.016,81, di cui:

- per la parte Investimenti euro 2.967.988,87;
- per la parte Incentivi all'occupazione euro 1.237.027,94.

Tale dotazione potrà essere eventualmente integrata con le ulteriori economie che dovessero realizzarsi a valere sui progetti finanziati in precedenza sulla Misura, derivanti da revoche, rinunce e minori spese.

Le proposte di investimento possono originare anche da sollecitazioni provenienti da sedi di confronto (regionali e locali) del partenariato economico e sociale.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 *Norma che istituisce l'aiuto*

Il Bando si inserisce nell'ambito della Legge Regionale 34/2004 e rispetta i criteri generali dettati dalla Legge Regionale 34/2008 e dalle D.G.R. n. 59-2966 del 28.11.11, n. 33-3405 del 13.02.12, n. 67-3577 del 19.3.2012, n. 14-2418 del 16.11.2015, n. 68-7974 del 18.12.2023, n. 22-8172 del 12.02.2024.

Le agevolazioni previste dal presente Bando sono erogate ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59).

2.2 **Compatibilità con la legislazione sugli aiuti di Stato**

Le agevolazioni previste dal Bando si configurano come aiuti di Stato; sono compatibili con il mercato comune in quanto rispettano le seguenti norme comunitarie:

- il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato in GUUE L del 15/12/2023, di seguito **Regolamento “de minimis”**;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato in GUUE L 187 del 26/06/2014 e s.m.i., di seguito **Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i..**

Per quanto riguarda il Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., nel presente Bando vengono applicati, in particolare, i seguenti articoli:

Articoli di riferimento del Regolamento (UE) n. 651/2014	Titolo (Ambito di applicazione)
Articolo 13	Campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale
Articolo 14	Aiuti a finalità regionale agli investimenti
Articolo 17	Aiuti agli investimenti a favore delle PMI
Articolo 18	Aiuti alle PMI per servizi di consulenza
Articolo 32	Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali (relativamente al successivo Art. 3.3, lettera C - <i>Incentivi all'occupazione</i>)

3. **CONTENUTI**

3.1 **Beneficiari**

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal Bando le imprese:

- di qualsiasi dimensione (PMI e Grandi Imprese)¹;
- che siano iscritte al Registro delle Imprese oppure, nel caso di imprese estere, ad analogo registro del Paese di provenienza; in ogni caso i beneficiari devono avere l'unità operativa localizzata in Piemonte al momento della erogazione del contributo;
- che abbiano un codice ATECO 2007 prevalente compreso tra quelli elencati in Allegato I al Bando, oppure acquisiscano attività con uno dei codici compresi tra quelli elencati in Allegato I al Bando e, al termine dell'investimento, mantengano un codice di attività ammissibile ai sensi del presente

¹ Per la definizione relativa alla dimensione aziendale si rimanda all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i..

Bando. Per quanto attiene il soggetto acquirente, il codice ATECO 2007 verrà verificato mediante visura camerale con riferimento all'attività prevalente svolta dall'impresa nel suo complesso. In relazione all'impresa/stabilimento/centro di ricerca oggetto di acquisizione, il codice ATECO 2007 verrà verificato mediante visura camerale con riferimento all'attività prevalente svolta dall'impresa/centro di ricerca nel suo complesso oppure svolta nello stabilimento oggetto di acquisizione. Qualora le suddette verifiche si rendessero difficoltose o non esaustive, l'attività prevalente dovrà essere dimostrata attraverso dati contabili e/o mediante il numero di U.L.A. dedicate all'attività stessa; per coloro che operano sia nei settori esclusi (art. 1, par. 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.) sia in quelli che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., è necessario garantire "tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi" che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi del presente bando (art. 1, par. 3, secondo comma del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.);

- che non abbiano violato il cosiddetto "Impegno Deggendorf" previsto all'art. 1, comma 4 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.²;
- che non siano considerate "imprese in difficoltà" ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.;
- che non si trovino in liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto;
- che non si trovino nella condizione di dover restituire a Finpiemonte o alla Regione Piemonte somme derivanti da altre agevolazioni precedentemente concesse ed erogate; tale obbligo riguarda le restituzioni derivanti da provvedimenti di revoca e/o dal mancato rispetto dei piani di ammortamento;
- (requisito specifico per accedere alle agevolazioni relative agli Incentivi all'occupazione) che rispettino i requisiti previsti nel Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, all'art. 31, recante "Principi generali di fruizione degli incentivi".

3.1.1 Divieto di delocalizzazione

Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", convertito, con modificazioni, in Legge 9 agosto 2018 n. 96, per delocalizzazione si intende il trasferimento dell'attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

² Le imprese non devono risultare destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, oppure, ancorché destinatarie di un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, le imprese devono aver provveduto al rimborso all'autorità competente o al deposito di tale aiuto in un conto bloccato; le decisioni a cui fare riferimento sono tutte le decisioni di recupero ancora pendenti che la Commissione europea ha adottato nei confronti dell'Italia. L'elenco aggiornato delle decisioni è reperibile al sito: <http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/aiuti-di-stato/recupero-aiuti-illegali/> e nella Sezione Trasparenza del Registro Nazionale degli aiuti di Stato al sito: <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaDeggendorf.jspx>.

In attuazione di quanto sopra, il beneficiario decade dall'agevolazione prevista dal presente bando qualora l'attività economica o una sua parte venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico Europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato (art. 5, comma 2, D.L. n. 87/2018 sopra citato).

Nei casi in cui l'attività economica interessata dalla concessione dell'aiuto (o una sua parte) a valere sul presente bando venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata, ovvero entro dieci anni se trattasi di grandi imprese, individuate ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, si applicherà l'art. 5, comma 1, del D.L. n. 87/2018 sopra citato, con le sanzioni ivi previste in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.

Relativamente agli incentivi all'occupazione, in applicazione dell'art. 6 del D.L. n. 87/2018 sopra citato, qualora il beneficiario, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riduca i livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento, decade dal beneficio in presenza di una riduzione di tali livelli superiore al 10 per cento; la decadenza dal beneficio è disposta in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale ed è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50 per cento (art. 6, comma 1, D.L. n. 87/2018 sopra citato).

Nel caso di aiuti a finalità regionale di cui all'art. 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., sarà possibile procedere alla concessione solamente a fronte di apposita dichiarazione da parte del beneficiario che attesti di non avere effettuato una delocalizzazione³ verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto.

3.2 Interventi ammissibili

Con questo Bando la Regione promuove il sostegno a progetti di investimento iniziale finalizzati a:

- a rilevare aziende o rami di aziende localizzate in Piemonte, con i relativi impianti e stabilimenti produttivi e centri di ricerca ed i connessi attivi, materiali ed immateriali, in situazioni di crisi conclamata, a rischio di definitiva chiusura o già chiusi per cessazione dell'attività o dell'impresa;
- b realizzare interventi che prevedano l'affitto di aziende o rami d'azienda con le caratteristiche sopra indicate. Tali interventi sono ammissibili solo se finalizzati alla successiva acquisizione a titolo definitivo. L'acquisizione stessa deve avvenire entro il termine di conclusione del progetto (24 mesi, salvo che le

³ Come definita dall'art. 2, punto 61 bis, del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.: "61 bis delocalizzazione": il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE.

parti concordino un termine diverso) come meglio specificato nel prosieguo del presente paragrafo e all'art. 4.7 "Termini del procedimento".

Sono considerate "aziende in crisi" le imprese che hanno formalmente avviato una procedura di licenziamento collettivo o di cassa integrazione straordinaria per crisi, oppure una procedura concorsuale ai sensi del Codice della crisi e dell'insolvenza vigente⁴, quali concordato, liquidazione, liquidazione giudiziale, amministrazione straordinaria, ovvero ai sensi della normativa previgente in materia, quali fallimento concordato, liquidazione, liquidazione giudiziale, amministrazione straordinaria.

Nei casi in cui la cessazione dell'impresa o dell'attività non sia dovuta a situazione di crisi come sopra definita, l'intendimento di chiudere – per cessazione dell'attività o dell'impresa – l'azienda, l'impianto, lo stabilimento o il centro di ricerca, deve risultare da un atto formale. L'atto deve essere **precedente** alla data di presentazione della domanda di contributo.

Nel caso in cui l'impresa beneficiaria sia una Grande Impresa ed intenda beneficiare delle agevolazioni previste al successivo art. 3.4.A. per gli Investimenti, l'intervento deve essere localizzato in un'area del Piemonte inserita nella "Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027" e s.m.i.⁵. In tal caso l'impresa potrà beneficiare dell'agevolazione ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) con i massimali previsti sub art. 3.4.A.

Non si applica il predetto vincolo di localizzazione territoriale qualora la Grande Impresa intenda beneficiare dell'agevolazione per gli *Investimenti* (art. 3.4.A.) a titolo "*de minimis*".

Per essere ammesso a beneficiare dell'agevolazione, l'intervento:

- deve comportare un investimento di importo, in termini di spese relative alla sola parte Investimenti (di cui all'art. 3.3.A e 3.3.B.), ritenute ammissibili al termine dell'istruttoria, non inferiore a:
 - euro 500.000,00 per le piccole imprese;
 - euro 1.000.000,00 per le medie imprese;
 - euro 1.500.000,00 per le grandi imprese;
- deve consentire di raggiungere, entro il termine del primo anno solare successivo alla data di conclusione dell'investimento ("anno a regime"), e di mantenere per cinque anni dalla data di conclusione dell'investimento, la soglia minima di:
- **almeno il 40% del livello occupazionale** presente nell'azienda o nel ramo di azienda oggetto di acquisizione.

Il livello occupazionale di cui al precedente comma deve essere calcolato in base ai seguenti criteri:

⁴ Codice della crisi e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155 aggiornato al Decreto Legislativo 17 giugno 2022, n. 83.

⁵ Per la consultazione e visualizzazione delle aree 107.3.C sopra indicate si rimanda al link: <https://www.geoportale.piemonte.it/visregpigo/?action-type=afr>.

- 1 il livello occupazionale va espresso in Unità di Lavoro (numero medio di occupati durante il periodo considerato) ed è rilevato con riferimento all'azienda/ramo d'azienda acquisita o all'unità locale (impianto, stabilimento o centro di ricerca, o parte di essi) oggetto del programma di investimento;
- 2 il numero medio di occupati è determinato sulla base dei dati rilevati alla fine di ciascun mese, con riferimento ai dipendenti a tempo determinato ed indeterminato iscritti nel "libro unico del lavoro", compreso il personale in Cassa Integrazione Guadagni, computando gli addetti part-time in proporzione al loro orario di lavoro, ed è espresso in unità intere, con arrotondamento standard nel caso di decimali (se $\geq 0,5 = 1$; se $< 0,5 = 0$);
- 3 per "livello occupazionale presente nell'azienda o nella parte di azienda in situazione di crisi conclamata, oggetto di acquisizione", si intende il numero di unità di lavoro relativo ai 12 mesi interi antecedenti la data di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione calcolato con i criteri di cui ai precedenti punti 1 e 2. Tale modalità di calcolo si applica anche ai casi di cessazione dell'impresa o dell'attività non dovuta a crisi conclamata, come definita al presente articolo;
- 4 per "livello occupazionale presente nell'azienda o nella parte di azienda oggetto di acquisizione, che sta per essere chiusa" si intende il numero unità di lavoro relativo ai 24 mesi interi antecedenti la data di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione calcolato con i criteri di cui ai precedenti punti 1 e 2;
- 5 per "livello occupazionale presente nell'azienda o nella parte di azienda oggetto di acquisizione chiusa" si intende il numero di unità di lavoro relativo ai 24 mesi interi antecedenti la data di chiusura dell'azienda o della parte di azienda calcolato con i criteri di cui ai precedenti punti 1 e 2;
- 6 nel numero di occupati necessario per conseguire la predetta soglia minima occupazionale del 40% non sono computabili i dipendenti trasferiti da altri impianti, stabilimenti o centri di ricerca dell'impresa acquirente o di imprese controllate o in qualsiasi modo collegate con quest'ultima.

L'investimento deve essere concluso **entro 24 mesi** dalla data di sottoscrizione dell'Atto di Adesione, salvo diverso termine comunicato a Finpiemonte S.p.A. e approvato dal Comitato di Valutazione.

Possono essere previste deroghe eccezionali, oggettivamente motivate, valutate in fase di negoziazione e regolate nell'Atto di Adesione stesso.

L'impresa, che presenta il progetto per beneficiare delle agevolazioni per gli *Investimenti* (di cui all'art. 3.4.A.), nell'ambito della medesima domanda può richiedere contestualmente la concessione di contributi a titolo di *Incentivi all'occupazione* (di cui all'art. 3.4.B). La domanda di accesso all'agevolazione deve prevedere, in ogni caso, costi riconducibili alla tipologia *Investimenti*. Conseguentemente, non saranno prese in considerazione domande che contemplino costi relativi esclusivamente agli *Incentivi all'occupazione* (di cui all'art. 3.3.C).

3.3 Costi/azioni ammissibili per Investimenti (da 3.3.A a 3.3.B) e Incentivi all'occupazione (3.3.C)

Investimenti

Nel presente articolo sono indicati i costi ammissibili per la parte Investimenti e le relative condizioni di ammissibilità, con le relative specifiche per:

- investimenti effettuati su tutto il territorio regionale da PMI (in particolare art. 17 e ss del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.) e da Grandi Imprese ai sensi del Regolamento “de minimis”;
- investimenti di PMI e Grandi Imprese effettuati nei Comuni ricompresi nella Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e s.m.i.⁶ e finanziati ai sensi degli aiuti a finalità regionale (in particolare art. 14 e ss del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.).

Si precisa che, indipendentemente dalla localizzazione degli investimenti e dalla tipologia di impresa beneficiaria, sia per costi relativi ad acquisizione di azienda o ramo d'azienda sia per costi relativi ad eventuali investimenti nuovi non rientranti nell'acquisizione di un'azienda o ramo di azienda, **gli attivi oggetto di investimento devono essere classificabili nel bilancio di esercizio dell'impresa come attivi materiali e/o immateriali**, definiti nel seguente modo:

- **attivi materiali:** attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
- **attivi immateriali:** attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale.

A Costi ammissibili e condizioni di ammissibilità relativi ad investimenti effettuati su tutto il territorio regionale da PMI (in particolare art. 17 e ss del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.) e da Grandi Imprese ai sensi del Regolamento “de minimis”.

A1. Costi ammissibili per beneficiari PMI

Ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera b), del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. è ammissibile l'acquisizione di attivi di uno stabilimento, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
- gli attivi vengono acquistati da un investitore che non ha relazioni con il venditore;
- l'operazione avviene a condizioni di mercato.

Ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a), del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., per eventuali investimenti nuovi non rientranti nell'acquisizione di un'azienda o ramo di azienda, i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti in attivi materiali e immateriali per: creare un nuovo stabilimento; ampliare la capacità di uno stabilimento esistente; diversificare la produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento;

⁶ Cfr. precedente nota 5.

effettuare un cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi interessati dall'investimento nello stabilimento.

Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., i costi ammissibili per i servizi di consulenza corrispondono ai costi di servizi di consulenza prestati da consulenti esterni e i servizi in questione non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

Con riferimento al quadro normativo esposto, il presente bando ammette a finanziamento i seguenti costi:

- a acquisto di immobili da destinare a impianto o stabilimento produttivo o centro di ricerca;
- b acquisto del suolo aziendale, sue sistemazioni (escluse le bonifiche), indagini geognostiche e relative spese di progettazione, **nel limite del 10%** del totale dei costi ammissibili per la parte relativa agli investimenti;
- c opere murarie e assimilate e ristrutturazione di immobili;
- d infrastrutture specifiche aziendali, direttamente collegate al progetto oggetto di agevolazione;
- e macchinari e impianti (compresi i costi di revamping⁷ se classificabili nel bilancio come cespiti), attrezzature, arredi funzionali all'attività dell'impresa;
- f attivi immateriali relativi a diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;
- g spese per prestazioni finalizzate alla raccolta ed alla verifica di informazioni di natura patrimoniale, finanziaria, economica, gestionale, strategica, fiscale ed ambientale relative all'azienda che si intenderebbe acquisire – “*due diligence*” - (**nel limite del 5%** dell'importo totale delle spese per investimenti, ed in ogni caso **non oltre l'importo massimo di euro 100.000,00**)⁸;
- h nel caso di progetti che prevedono l'affitto, con successiva acquisizione, di azienda o ramo d'azienda, è possibile riconoscere l'ammissibilità dei canoni di locazione versati nel periodo di realizzazione del progetto, previa adeguata e specifica valutazione del Comitato di Valutazione ai sensi del successivo art. 4.2.

Non sono ammissibili i costi per:

- l'IVA, fatti salvi i casi in cui sia realmente e definitivamente sostenuta dal singolo beneficiario e non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale di riferimento;
- l'acquisizione di azioni di un'impresa, in quanto non viene considerata un investimento iniziale;
- acquisto di beni equiparabili a materiali di consumo, scorte o minuteria e in generale di beni non classificabili a bilancio come immobilizzazioni materiali e immateriali;
- acquisto di automezzi;

⁷ Per “revamping” si intende la revisione e ristrutturazione straordinaria degli impianti e macchinari usati, rientranti nel contratto di cessione di azienda (o parte di azienda), impianto, stabilimento, centro di ricerca. Per poter essere ammessi ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i., tali costi devono essere destinati ad ampliare la capacità di uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento o effettuare un cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi interessati dall'investimento nello stabilimento. Nel caso in cui non siano destinati a tali finalità, i costi di revamping possono essere finanziati solamente ai sensi del Regolamento “de minimis”.

⁸ Tale costo sarà ammesso a finanziamento ai sensi del Regolamento “de minimis”.

- le consulenze, ad eccezione di quelle sopra indicate per il suolo aziendale (indagini geognostiche e relative spese di progettazione) e per due diligence. Sono esclusi, in particolare, servizi di consulenza per la presentazione della domanda relativa al presente Bando e per la redazione di business plan;
- beni/servizi non coerenti con l'intervento oggetto della richiesta di agevolazione;
- commesse interne o affidate a imprese/soggetti che presentino legami societari o mediante amministratori con l'impresa beneficiaria;
- lavori in economia.

A2. Condizioni di ammissibilità per beneficiari PMI

La somma delle spese di cui ai precedenti punti a), b), c) dell'art. 3.3.A1 **non può superare il 70%** del totale dei costi ammissibili per la parte relativa agli investimenti.

I costi dell'investimento, derivanti dall'acquisto d'azienda (o di parte di essa), sono ammissibili solo se asseverati da perizia asseverata, redatta da professionista abilitato e nel limite dell'ammontare asseverato. Sono esclusi da tale obbligo gli eventuali investimenti nuovi.

Non saranno considerati ammissibili interventi che non prevedano l'acquisizione diretta di macchinari/impianti/attrezzature derivanti dall'acquisto d'azienda (o di parte di essa) e/o dei relativi dipendenti di cui all'art. 3.3.C.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera b), del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., nel caso di acquisizione di attivi di uno stabilimento, di un impianto o di un centro di ricerca (o di parte di questi), chiusi o che sarebbero stati chiusi senza acquisizione, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi appartenenti a detto stabilimento, impianto o centro di ricerca **da parte di un investitore che non ha relazioni con il venditore**. Detta condizione non si applica nel caso in cui un membro della famiglia del proprietario originario o uno o più dipendenti rilevino una piccola impresa o parte di essa. L'operazione deve avvenire a condizioni di mercato.

Gli investimenti non rientranti nel contratto avente ad oggetto l'acquisizione di attivi di uno stabilimento devono essere di nuova fabbricazione oppure acquisiti tramite locazione finanziaria.

Ai fini del presente Bando, nel caso di **locazione finanziaria** i costi connessi all'acquisizione di attivi in locazione, diversi da terreni e immobili, possono essere presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e comporta l'obbligo per il beneficiario di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto di locazione. Per quanto riguarda terreni e immobili, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto d'investimento, pena la non ammissibilità della relativa spesa. Nel caso di beni acquisiti mediante locazione finanziaria, l'agevolazione sarà concessa ed erogata per un ammontare complessivo pari ai canoni di locazione pagati dall'impresa fino al termine di conclusione del programma d'investimento e comunque per un importo massimo corrispondente al contributo che avrebbe percepito in caso di acquisto del bene di nuova fabbricazione.

Gli **attivi immateriali** devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- sono ammortizzabili;
- sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
- figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa beneficiaria dell'agevolazione per almeno cinque anni a decorrere dalla data di conclusione del progetto (investimento).

A.3 Costi ammissibili e condizioni di ammissibilità per le Grandi Imprese per investimenti al di fuori della Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e s.m.i. (solo Regolamento “de minimis”)

Alle Grandi Imprese che intendono richiedere il finanziamento del loro progetto di investimento situato nei comuni non ricompresi nella Carta degli aiuti a finalità regionale si applicano le disposizioni di cui ai punti A1 e A2 del presente articolo. L'aiuto di Stato, tuttavia, potrà essere concesso **esclusivamente ai sensi del Regolamento “de minimis”**.

B Costi ammissibili e condizioni di ammissibilità relativi ad investimenti di PMI e Grandi Imprese effettuati nei Comuni ricompresi nella Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e s.m.i.⁹ e finanziati ai sensi degli aiuti a finalità regionale (in particolare art. 14 e ss del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.).

B1. Costi ammissibili

Per le PMI

Ai sensi dell'art. 14, punto 6, terzo comma, del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. è ammissibile l'acquisizione di attivi appartenenti ad uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa.

Per quanto attiene eventuali investimenti nuovi, non rientranti nell'acquisizione di un'azienda/impianto/stabilimento/centro di ricerca, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti in attivi materiali e immateriali, relativi a una o più delle seguenti finalità: la creazione di un nuovo stabilimento; l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente; la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in detto stabilimento o a un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento.

Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., i costi ammissibili per i servizi di consulenza corrispondono ai costi di servizi di consulenza prestati da consulenti esterni e i servizi in questione non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari

⁹ Cfr. precedente nota 5.

quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

Per le Grandi Imprese

Ai sensi dell'art. 14, comma 3, ultimo periodo del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. gli aiuti a finalità regionale alle Grandi Imprese possono essere concessi solo per un investimento iniziale destinato alla creazione di una nuova attività economica¹⁰ nella zona interessata.

Ai sensi degli art. 2, punto 51, lettera b) del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., è ammissibile l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso in assenza di tale acquisizione, **a condizione che la nuova attività che verrà svolta utilizzando gli attivi acquisiti non sia uguale o simile a quella svolta¹¹ nello stabilimento prima dell'acquisizione.**

Ai sensi dell'art. 2, punto 51, lettera a) e dell'art. 14, comma 4 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., per quanto attiene eventuali investimenti nuovi, non rientranti nell'acquisizione di un'azienda/impianto/stabilimento/centro di ricerca, i costi ammissibili corrispondono ai costi di un investimento in attivi materiali e immateriali, relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione dell'attività di uno stabilimento, a condizione che la nuova attività non sia uguale o simile a quella svolta precedentemente nello stabilimento.

I costi ammissibili per i servizi di consulenza corrispondono ai costi di servizi di consulenza prestati da consulenti esterni e i servizi in questione non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità: tali costi sono concessi ai sensi del Regolamento "de minimis".

B2. Costi ammissibili per le PMI e per le Grandi Imprese.

Con riferimento al quadro normativo esposto, il presente bando ammette a finanziamento i seguenti costi sostenuti da PMI e Grandi Imprese:

- a acquisto di immobili da destinare a impianto o stabilimento produttivo o centro di ricerca;
- b acquisto del suolo aziendale, sue sistemazioni (escluse le bonifiche), indagini geognostiche e relative spese di progettazione, **nel limite del 10%** del totale dei costi ammissibili per la parte relativa agli

¹⁰ Si riporta la definizione di investimento iniziale a favore di una nuova attività economica contenuta all'art. 2, punto 51, del Regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i.: "51) «investimento iniziale a favore di una nuova attività economica»:

a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo a una o più delle seguenti attività:

- la creazione di un nuovo stabilimento;
- la diversificazione dell'attività di uno stabilimento, a condizione che la nuova attività non sia uguale o simile a quella svolta precedentemente nello stabilimento;

b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso in assenza di tale acquisizione, a condizione che la nuova attività che verrà svolta utilizzando gli attivi acquisiti non sia uguale o simile a quella svolta nello stabilimento prima dell'acquisizione.

¹¹ Si riporta la definizione di "attività uguali o simili" contenuta all'art. 2, punto 50 del Regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i.: "attività uguali o simili": attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici.

- investimenti;
- c opere murarie e assimilate e ristrutturazione di immobili;
 - d infrastrutture specifiche aziendali, direttamente collegate al progetto oggetto di agevolazione;
 - e macchinari e impianti (compresi i costi di revamping¹² se classificabili nel bilancio come cespiti), attrezzature, arredi funzionali all'attività dell'impresa;
 - f attivi immateriali relativi a diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;
 - g spese per prestazioni finalizzate alla raccolta ed alla verifica di informazioni di natura patrimoniale, finanziaria, economica, gestionale, strategica, fiscale ed ambientale relative all'azienda che si intenderebbe acquisire – “due diligence” - **(nel limite del 5% dell'importo totale delle spese per investimenti, ed in ogni caso non oltre l'importo massimo di € 100.000,00)**¹³;
 - h nel caso di progetti che prevedono l'affitto, con successiva acquisizione, di azienda o ramo d'azienda, è possibile, previa adeguata e specifica valutazione del Comitato di Valutazione di cui al successivo articolo 4.2, riconoscere l'ammissibilità dei canoni di locazione versati nel periodo di realizzazione del progetto.

Non sono ammissibili i costi per:

- l'IVA, fatti salvi i casi in cui sia realmente e definitivamente sostenuta dal singolo beneficiario e non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale di riferimento;
- l'acquisizione di azioni di un'impresa, in quanto non viene considerata un investimento iniziale;
- acquisto di beni equiparabili a materiali di consumo, scorte o minuteria e in generale di beni non classificabili a bilancio come immobilizzazioni materiali e immateriali;
- acquisto di automezzi;
- le consulenze, ad eccezione di quelle sopra indicate per il suolo aziendale (indagini geognostiche e relative spese di progettazione) e per due diligence. Sono esclusi, in particolare, servizi di consulenza per la presentazione della domanda relativa al presente Bando e per la redazione di business plan;
- beni/servizi non coerenti con l'intervento oggetto della richiesta di agevolazione;
- commesse interne o affidate a imprese/soggetti che presentino legami societari o mediante amministratori con l'impresa beneficiaria;
- lavori in economia.

¹² Per “revamping” si intende la revisione e ristrutturazione straordinaria degli impianti e macchinari usati, rientranti nel contratto di cessione di azienda (o parte di azienda), impianto, stabilimento, centro di ricerca. Per poter essere ammessi ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i., tali costi devono essere destinati:

- per le PMI, alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in detto stabilimento o a un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento. In caso contrario, i costi di revamping possono essere finanziati ai sensi del Regolamento “de minimis”;
- per le Grandi Imprese, alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione dell'attività di uno stabilimento, a condizione che la nuova attività non sia uguale o simile a quella svolta precedentemente nello stabilimento. In caso contrario, i costi di revamping possono essere finanziati ai sensi del Regolamento “de minimis”.

¹³ Tale costo sarà ammesso a finanziamento ai sensi del Regolamento “de minimis”.

B3. Condizioni di ammissibilità

La somma delle spese di cui ai precedenti punti a), b), c) dell'art. 3.3.B2 **non può superare il 70%** del totale dei costi ammissibili per la parte relativa agli investimenti.

I costi dell'investimento, derivanti dall'acquisto d'azienda (o di parte di essa), sono ammissibili solo se asseverati da perizia asseverata, redatta da professionista abilitato e nel limite dell'ammontare asseverato. Sono esclusi da tale obbligo gli eventuali investimenti nuovi.

Non saranno considerati ammissibili interventi che non prevedano l'acquisizione diretta di macchinari/impianti/attrezzature derivanti dall'acquisto d'azienda (o di parte di essa) e/o dei relativi dipendenti di cui all'art. 3.3.C.

Ai sensi dell'articolo 2, punti 49 e 51, e dell'art. 14, punto 6, comma 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., nel caso di acquisizione di attivi di un'azienda o di una parte di azienda, chiusa o che sarebbe stata chiusa senza acquisizione, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi appartenenti a detta azienda o parte di azienda da parte di un investitore che non ha relazioni con il venditore. Detta condizione non si applica nel caso in cui un membro della famiglia del proprietario originario o uno o più dipendenti rilevino una piccola impresa o parte di essa. L'operazione deve avvenire a condizioni di mercato. Se è già stato concesso un aiuto per l'acquisizione di attivi prima di tale acquisto, i costi di detti attivi devono essere dedotti dai costi ammissibili relativi all'acquisizione dello stabilimento, di un impianto o di un centro di ricerca (o di parte di questi).

Gli investimenti non rientranti nel contratto avente ad oggetto l'acquisizione di attivi di uno stabilimento devono essere di nuova fabbricazione oppure acquisiti tramite locazione finanziaria.

I costi relativi alla **locazione di attivi materiali** possono essere presi in considerazione solo nelle seguenti condizioni:

- a) per i terreni e gli immobili, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento del progetto di investimento, sia per PMI che per Grandi Imprese;
- b) per gli impianti o i macchinari, il contratto di locazione deve essere stipulato sotto forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario degli aiuti di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto.

Nel caso di beni acquisiti mediante locazione finanziaria, l'agevolazione sarà concessa ed erogata per un ammontare complessivo pari ai canoni di locazione pagati dall'impresa fino al termine di conclusione del programma d'investimento e comunque per un importo massimo corrispondente al contributo che avrebbe percepito in caso di acquisto del bene di nuova fabbricazione.

Per quanto riguarda gli aiuti concessi alle grandi imprese per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare nel corso dei tre esercizi finanziari precedenti.

Per gli aiuti concessi alle grandi imprese o alle PMI a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono

riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.

Gli **attivi immateriali** sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti condizioni:

- a sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- b sono ammortizzabili;
- c sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
- d figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni sia per PMI che per le Grandi Imprese.

Per le Grandi Imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50% dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale.

Gli investimenti iniziali relativi alla stessa attività o ad un'attività analoga avviati dallo stesso beneficiario (a livello di gruppo) entro un periodo di tre anni dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nella stessa provincia (NUTS 3) sono considerati parte di un unico progetto di investimento. Se tale progetto d'investimento unico è un grande progetto di investimento, l'importo totale di aiuto che riceve non supera l'importo di aiuto corretto per i grandi progetti di investimento.

Il beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili per investimenti, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

Il beneficiario non deve aver effettuato una delocalizzazione come definita all'art. 2, punto 61 bis, del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.¹⁴ verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto.

Sono escluse dalla possibilità di presentare domanda ai sensi del predetto art. 13 del Regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i. (e ferme restando le disposizioni di cui all'Allegato 1 "Elenco delle attività economiche ammissibili") le imprese che svolgono attività nei seguenti settori¹⁵: siderurgico, della lignite, del carbone; dei trasporti e delle relative infrastrutture; della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche; della banda larga.

C. Incentivi all'occupazione

Sono oggetto di contributo:

1. le acquisizioni di contratti in corso di esecuzione relativi a dipendenti occupati a tempo determinato e/o indeterminato presso l'azienda in tutto o in parte acquisita, presso l'impianto, lo stabilimento o il centro di

¹⁴ L'art. 2, punto 61 bis, del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. definisce la delocalizzazione come il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE.

¹⁵ Per le definizioni dei settori di attività si veda l'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.

ricerca.

A tal proposito si precisa che:

- sono oggetto di contributo le assunzioni derivanti da una cessione di contratti di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato, attivata dall'azienda in situazione di crisi conclamata oppure a rischio di definitiva chiusura;
- nel caso in cui i contratti ceduti siano a tempo determinato, questi devono essere trasformati in tempo indeterminato entro 90 giorni dalla data di acquisizione del contratto già in essere.

Gli incentivi all'occupazione riguardanti i contratti in corso di esecuzione acquisiti sono riconosciuti esclusivamente sotto regime de minimis.

2. le nuove assunzioni con contratti di tipo subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, ad esclusione del contratto di apprendistato e del contratto di lavoro intermittente.

Gli incentivi all'occupazione per le nuove assunzioni possono essere riconosciuti, a scelta dell'impresa richiedente:

- **in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. (art. 32)** per soggetti che, al momento dell'assunzione, siano riconducibili ad una delle seguenti categorie, rientranti fra quelle individuate dall'articolo 2, punto 4) del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. ("**lavoratori svantaggiati**"):
 - senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, da intendersi, come precisato dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017, come "coloro che negli ultimi 6 mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi, nonché coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito che corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";
 - chi ha un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
 - chi ha superato i 50 anni di età;
 - adulti che vivono soli con una o più persone a carico.

e/o

- **in regime de minimis.** In tal caso i lavoratori possono anche non essere ricompresi nelle categorie dei "lavoratori svantaggiati", come definiti dall'articolo 2, punto 4) del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.

Le assunzioni di nuovo personale sono subordinate alla verifica della non sussistenza, tra il personale in

carico all'azienda/unità locale acquisita nel periodo di 12 o 24 mesi considerato ai fini del calcolo del livello occupazionale di cui all'art. 3.2, di lavoratori che ricoprono le medesime mansioni, che, se ancora disponibili, hanno una priorità nell'assunzione. Il rispetto di tale vincolo va dichiarato all'atto della richiesta di incentivo e all'atto della rendicontazione delle spese. Il beneficiario ha l'obbligo di tenere a disposizione di Finpiemonte e della Regione la documentazione comprovante quanto dichiarato, ai fini di verifiche successive.

Le acquisizioni e le nuove assunzioni dovranno riguardare lavoratori/lavoratrici residenti o domiciliati in Piemonte.

Non sono ammesse a contributo le assunzioni del coniuge, di parenti e affini entro il quarto grado del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria. In caso di società, non sono ammesse a contributo le assunzioni del coniuge, di parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori.

Per quanto concerne le assunzioni di soci facenti parte della compagine societaria dell'azienda oggetto di acquisizione, sono ammesse a contributo esclusivamente le assunzioni di soci che all'interno dell'azienda stessa erano inquadrati come "soci lavoratori".

Non è possibile richiedere il contributo per l'assunzione di un/una lavoratore/lavoratrice che risulti avere un rapporto di lavoro in corso, presso l'impresa richiedente o presso imprese controllate o in qualsiasi modo collegate con quest'ultima, alla data di pubblicazione del presente Bando oppure che risulti aver avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sempre presso l'impresa richiedente o presso imprese controllate o in qualsiasi modo collegate con quest'ultima, nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda, pena la non ammissibilità della relativa spesa.

Lo stesso datore di lavoro (beneficiario) non può richiedere l'incentivo in relazione a soggetti per i quali abbia già beneficiato di incentivi all'occupazione che si configurino come aiuti di Stato, sia nell'ambito di questo Bando sia nell'ambito di altre misure di sostegno.

Non sono ammesse a contributo le assunzioni dei soggetti disabili rientranti nella quota di riserva - assunzioni obbligatorie, disciplinata dall'articolo 3 della Legge 68/1999.

Le nuove assunzioni e le acquisizioni di contratti in essere di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato previste dal progetto approvato devono essere effettuate **entro l'anno a regime**, ovvero l'anno solare intero successivo alla data di completamento dell'investimento.

I rapporti di lavoro derivanti da tali assunzioni dovranno essere **mantenuti per almeno tre anni** dalla data di assunzione o dalla data di trasformazione o dalla data di acquisizione dei contratti a tempo indeterminato, fatti salvi i casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo e i casi di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del lavoratore o imputabili allo stesso (es. dimissioni volontarie, pensionamento).

3.4 Forma ed entità dell'agevolazione

L'agevolazione prevista dal presente Bando è erogata ai sensi del D.lgs. 123/1998 e consiste in un contributo a fondo perduto così definito:

A Investimenti

Il contributo è calcolato nel limite di percentuale sui costi ammissibili indicato nella tabella di seguito riportata, con un **ammontare massimo concedibile per singolo beneficiario pari a euro 2.000.000,00** (fino ad euro 300.000,00 se a titolo *de minimis*) e nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato applicabile.

Il contributo a copertura dei costi della “*due diligence*” è riconosciuto a titolo di *de minimis*, con le stesse percentuali di intensità di aiuto di cui alla tabella sotto riportata.

I costi di revamping dei macchinari e degli impianti possono essere riconosciuti a titolo di *de minimis*, qualora non rispettino le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.¹⁶.

I costi per i servizi di consulenza presentati da Grandi Imprese sono riconosciuti esclusivamente ai sensi del Regolamento “*de minimis*”¹⁷.

Gli aiuti a finalità regionale concessi ai “grandi progetti di investimento”¹⁸ con costi ammissibili pari o superiori a 100 milioni di euro devono essere notificati alla Commissione.

In sintesi, le percentuali massime di contributo rispetto al totale delle spese ammesse sono le seguenti:

GRANDE IMPRESA		MEDIA IMPRESA		PICCOLA IMPRESA	
Dove	% max contributo su spese ammesse.	Dove	% max contributo su spese ammesse.	Dove	% max contributo su spese ammesse.
Tutto il territorio regionale	10% ESL (Solo in regime de minimis ¹⁹)	Tutto il territorio regionale	10% ESL	Tutto il territorio regionale	20% ESL
In aree 107.3.c	15% ESL	In aree 107.3.c	25% ESL	In aree 107.3.c	35% ESL

B Incentivi all'occupazione

Il contributo è pari ad un massimo di euro **6.300,00 per ogni assunzione/acquisizione di contratto, con un ammontare massimo concedibile per singolo beneficiario pari a euro 400.000,00**. Relativamente al rispetto

¹⁶ Si vedano a tale proposito i precedenti artt. 3.3.A.1 e 3.3.B.2.

¹⁷ Si veda a tale proposito i precedenti artt. 3.3.A.3 e 3.3.B.1.

¹⁸ La definizione di “grande progetto di investimento” è ripresa dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.: l'investimento in attivi con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, calcolati ai prezzi e ai tassi di cambio correnti alla data in cui l'aiuto è concesso.

¹⁹ Pertanto, per le Grandi Imprese l'aiuto agli Investimenti al di fuori delle aree 107.3.c è ammissibile solo sotto regime de minimis, quindi con un massimale di contributo pari a 300.000,00 euro (nell'ipotesi di disponibilità completa del plafond de minimis).

di tale massimale restano comunque fermi gli obblighi di raggiungimento occupazionale indicati all'articolo 3.2.

In caso di contratti a tempo parziale (part-time), l'importo del contributo è proporzionato al numero di ore stabilito dal contratto nazionale di categoria per il tempo pieno.

Il contributo è compatibile con agevolazioni derivanti da misure di carattere generale, quali sgravi contributivi e fiscali, che non si configurino come aiuti di Stato.

Tutti i contributi relativi alla presente tipologia possono essere concessi sulla base del Regolamento "de minimis"²⁰.

Limitatamente alle nuove assunzioni (come descritte al precedente articolo 3.3C), i beneficiari possono inoltre scegliere di richiedere l'aiuto ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.. Il singolo contributo concesso ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. non può avere un'intensità di aiuto superiore al 50% dei costi salariali relativi al lavoratore²¹ durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione.

Le assunzioni sono ammissibili a condizione che rappresentino un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei 12 mesi precedenti o che il posto occupato sia reso vacante in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale. Il numero di lavoratori occupati a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno.

3.5 Effetto di incentivazione

L'agevolazione può essere concessa solo se ha un effetto di incentivazione rispetto all'investimento.

Ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., si ritiene che vi sia un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto a valere sul presente Bando.

Per "avvio dei lavori" si intende:

a) per quanto concerne l'acquisizione di un'azienda, impianto, stabilimento, centro di ricerca: il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati all'azienda, stabilimento, impianto, centro di ricerca

²⁰ L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica non può superare i 300.000,00 euro nell'arco di tre anni (art. 3, comma 2 del Regolamento "de minimis"). Per impresa unica si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste una delle relazioni previste dall'art. 2, comma 2, del predetto Regolamento "de minimis".

Il massimale di contributo relativo agli incentivi all'occupazione è pertanto raggiungibile o accedendo totalmente al Regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i. (valido solo per le nuove assunzioni) o cumulando tale regime con il de minimis.

²¹ Per "costi salariali" si intende l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende:

- a) la retribuzione lorda, prima delle imposte;
- b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;
- c) i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito.

acquisiti, ferme restando in ogni caso le opportune verifiche che verranno effettuate dal Comitato di Valutazione riguardo l'assenza di impegni irreversibili assunti prima della presentazione della domanda;

- b per quanto concerne gli investimenti non rientranti nel contratto di cessione: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

3.6 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

L'agevolazione concessa ai sensi del precedente articolo 3.4.A - Investimenti non può essere cumulata con altri contributi pubblici concessi per il medesimo investimento.

Gli incentivi all'occupazione concessi a valere sul Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, a patto che le relative misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili.

Gli incentivi all'occupazione non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato per gli stessi costi ammissibili, se tale cumulo porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i..

Gli aiuti esentati in virtù del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. non possono essere cumulati con gli aiuti d'importanza minore "de minimis" relativamente agli stessi costi - coincidenti in parte o integralmente - ammissibili, ove tale cumulo porti a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i..

Gli aiuti "de minimis" concessi a norma del Regolamento (UE) n. 2023/2831 possono essere cumulati con aiuti "de minimis" concessi a norma del Regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione.

Gli aiuti "de minimis" possono essere cumulati con aiuti "de minimis" concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione e del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione a concorrenza del massimale previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento.

Gli aiuti "de minimis" concessi a norma del Regolamento (UE) n. 2023/2831 non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

Gli aiuti "de minimis" che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

4. PROCEDURE

La gestione del Bando è affidata a Finpiemonte S.p.A. (di seguito Finpiemonte), società *in house* della Regione Piemonte, e comprende: le attività di ricezione, istruttoria e valutazione delle domande, l'adozione del provvedimento finale (di concessione o diniego del beneficio), nonché dei provvedimenti e degli atti connessi quali la predisposizione della Lettera di Concessione (la cui validità è subordinata alla sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria dell'Atto di Adesione), la predisposizione dell'Atto di Adesione al finanziamento sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria dell'agevolazione, la notificazione degli atti e dei provvedimenti ai beneficiari delle agevolazioni, la ricezione e la verifica della documentazione tecnico-contabile prodotta dal beneficiario (stati d'avanzamento e rendicontazioni intermedie e finali), l'attività di controllo in loco, l'erogazione dell'agevolazione, la revoca delle agevolazioni concesse, i recuperi degli indebiti (salvo i casi in cui sia opportuna o necessaria la riscossione coattiva, la cui procedura sarà attivata dalla Regione su richiesta di Finpiemonte), l'irrogazione di sanzioni.

La misura prevede l'utilizzo di una procedura di concessione dell'aiuto negoziata con l'impresa, anche al fine di ottenere maggiori garanzie circa il ripristino o il mantenimento dei livelli occupazionali.

4.1 *Come presentare la domanda*

L'impresa che intende proporre a contributo un progetto di investimento deve presentare domanda di accesso all'agevolazione. Le domande devono essere inviate a partire **dalle ore 9:00 del giorno 26 febbraio 2024 e fino alle ore 12:00 del giorno 31 gennaio 2025**, tramite accesso alla procedura informatizzata, compilando il modulo telematico reperibile all'indirizzo:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-piemonte-finanziamenti-domande>

Nel caso in cui le sedi o unità locali destinatarie del progetto di investimento siano collocate sia in area 107.3.c che fuori da tale area, al fine di poter beneficiare delle maggiorazioni di intensità di aiuto previste dal bando (vedi il precedente art. 3.4 del bando), il soggetto proponente dovrà presentare due domande di agevolazione distinte, una per le sedi o unità locali collocate in area 107.3.c e una per le sedi o unità locali collocate fuori dall'area 107.3.c. Qualora il soggetto proponente presenti una sola domanda di agevolazione afferente a tutte le unità locali, sia incluse che escluse dalle aree 107.3.c, verrà applicata l'intensità di aiuto prevista per la tipologia di intervento e la dimensione d'impresa, senza alcuna maggiorazione.

Lo sportello per la presentazione delle domande potrà essere sospeso anticipatamente rispetto alla data di chiusura prevista, nel caso in cui la dotazione finanziaria del Bando risulti esaurita/in fase di esaurimento.

Il documento contenente il testo della domanda, generato dal sistema informatico²² a conclusione della compilazione, deve essere firmato digitalmente con un sistema idoneo²³ da parte del legale rappresentante o da un soggetto interno all'impresa da esso delegato, dotato di idonei poteri di firma, e deve essere

²² Format di output della procedura informatica di presentazione della domanda.

²³ Tra questi si citano, a titolo non esaustivo, i sistemi Dike, Infocert, Postacert, pdf, DSS (Digital Signature Service)".

caricato telematicamente insieme agli allegati obbligatori sul sistema informatico di presentazione delle domande.

Gli **allegati obbligatori**, predisposti secondo le modalità indicate, in mancanza dei quali la domanda è considerata **irricevibile**, sono:

- 1** copia degli **ultimi 2 fascicoli di bilancio** approvati precedenti la data di presentazione della domanda. Sono esentate dall'invio di tali allegati le imprese di nuova costituzione che alla data di presentazione della domanda non siano in possesso di due bilanci approvati; le imprese di nuova costituzione in possesso di un solo bilancio approvato devono in ogni caso inviare l'unico bilancio disponibile. In caso di imprese appartenenti a gruppi, dovranno essere prodotti anche i **bilanci consolidati**;
- 2** **copia dell'ultima situazione economica e patrimoniale** per l'anno in corso e, se disponibili al momento di presentazione della domanda, copia delle **previsioni di chiusura dell'anno in corso** (in particolare per le domande presentate nell'ultimo trimestre dell'anno) **o del budget per l'anno in corso**. In caso di imprese appartenenti a gruppi, dovranno essere prodotti anche gli stessi **documenti consolidati**;
- 3** **relazione dettagliata sul progetto di investimento**, secondo lo schema reperibile sul sito www.finpiemonte.it. Tale documento dovrà adeguatamente illustrare, tra le altre cose, le caratteristiche dell'investimento con riferimento ai criteri di valutazione a), b), c), d) ed e) del successivo art. 4.2;
- 4** **business plan aziendale con previsioni almeno triennali, corredato delle tabelle sui razionali e sulle fonti di finanziamento**;
- 5** **in caso di spese per due diligence, relativo preventivo e documentazione attestante le competenze del fornitore a rilasciare tale servizio**. Se disponibile al momento di presentazione della domanda, allegare anche il **documento definitivo elaborato dal fornitore**. In caso contrario, tale documento dovrà comunque essere obbligatoriamente inviato in fase di istruttoria della domanda o ai fini dell'eventuale concessione dell'agevolazione;
- 6** se disponibile al momento di presentazione della domanda, **copia della perizia asseverata**, redatta da professionista abilitato, afferente ai costi dell'investimento derivanti dall'acquisto d'azienda o di parte di essa. In caso contrario, tale documento dovrà comunque essere obbligatoriamente inviato in fase di istruttoria della domanda o ai fini dell'eventuale concessione dell'agevolazione;
- 7** se disponibili al momento di presentazione della domanda, **preventivi di spesa**, relativi a tutti i costi dell'investimento non rientranti nel contratto di cessione di azienda o di parte di essa. In caso contrario, tali documenti dovranno comunque essere obbligatoriamente inviati in fase di istruttoria della domanda o ai fini dell'eventuale concessione dell'agevolazione;
- 8** **nei casi di cessazione dell'impresa o dell'attività non dovuta alle situazioni di crisi di cui al precedente art. 3.2, deve essere presentata copia di un atto formale, antecedente alla data di presentazione della domanda di agevolazione**, dal quale risulti l'intendimento di chiudere - per cessazione dell'attività o dell'impresa - l'azienda, l'impianto, lo stabilimento o il centro di ricerca;

- 9** in caso di interventi che prevedano l'affitto di aziende o di rami d'azienda, indipendentemente dalla richiesta o meno di agevolazione per i relativi canoni di locazione, se disponibile al momento di presentazione della domanda deve essere inviata **copia del contratto di affitto di azienda**. In caso contrario, tale documento dovrà comunque essere obbligatoriamente inviato in fase di istruttoria della domanda o ai fini dell'eventuale concessione dell'agevolazione;
- 10** in caso di richiesta di aiuti agli investimenti da parte di PMI ai sensi degli artt. 17 e 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. o di richiesta di aiuti da parte di Grandi Imprese ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 de minimis, apposita dichiarazione sostitutiva, reperibile sul sito www.finpiemonte.it;
- 11** in caso di richiesta di aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., apposita dichiarazione sostitutiva (distinta per PMI e per Grandi Imprese), reperibile sul sito www.finpiemonte.it;
- 12** solo nel caso in cui il modulo di domanda sia firmato da un soggetto delegato interno all'impresa: **copia della delega che conferisce il potere di firma** con indicazione del ruolo che il delegato ricopre all'interno dell'azienda. L'atto di delega deve essere firmato digitalmente o con firma autografa dal delegante. Nel caso di firma autografa sarà necessario inviare, unitamente al documento di delega, anche un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.

I file dei documenti obbligatori da allegare alla domanda devono avere ciascuno una dimensione massima pari a 10 MB. Non saranno oggetto di istruttoria eventuali documenti trasmessi con altre modalità.

Le domande sono soggette a imposta di bollo²⁴. L'adempimento relativo all'imposta di bollo (pari a 16.00 € ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) è assicurato, ai sensi dell'art. 3 del DM 10/11/2011, mediante:

- annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede dell'impresa;
- indicazione del numero della marca da bollo (sezione "IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA" del modulo di domanda);
- dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata né sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (sezione "IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA" del modulo di domanda).

In alternativa, nel modulo di domanda il richiedente potrà dichiarare:

- di essere un soggetto esente dall'apposizione della marca da bollo;
- che l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale.

Non saranno giudicate ricevibili e di conseguenza verranno respinte senza possibilità di recupero:

- 1 le domande non inviate, con i relativi allegati obbligatori, nei modi e tempi previsti per lo sportello di presentazione, come indicati nel presente articolo;

²⁴ La marca da bollo, prevista dal ex D.M 20/08/92 e s.m.i., è dovuta nella misura forfettaria di € 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.

- 2 le domande non accompagnate da tutti gli allegati obbligatori in base alla tipologia dei contributi richiesti, come sopra elencati, fatti salvi gli allegati che possono eventualmente essere inviati successivamente in fase di istruttoria della domanda o ai fini dell'eventuale concessione dell'agevolazione;
- 3 le domande per le quali non sia stata apposta la firma digitale, in fase di invio tramite la procedura informatizzata indicata nel presente articolo.

Nel caso in cui venga richiesto anche l'incentivo all'occupazione, dovrà essere indicata, sul modulo di domanda, la tipologia e il numero di lavoratori che si intende assumere/acquisire/trasformare nell'ambito del progetto di investimento, unitamente al relativo regime ai sensi del quale viene richiesto l'aiuto.

4.2 Come viene valutata la domanda e concessa l'agevolazione

Le domande sono esaminate, secondo l'ordine cronologico di invio telematico, da un Comitato di Valutazione (di seguito "Comitato") composto da rappresentanti di Finpiemonte, delle Direzioni regionali Competitività del Sistema Regionale e Istruzione, Formazione e Lavoro e da esperti in materie afferenti l'oggetto del Bando.

Nel caso in cui, in un arco temporale definito e limitato, non superiore a 30 giorni, vengano presentate due o più domande relative all'acquisizione di una stessa azienda, impianto o stabilimento produttivo, centro di ricerca (secondo le definizioni dei precedenti articoli 1 e 3.2), l'esame delle stesse sarà effettuato prescindendo dall'ordine cronologico di arrivo e, alle domande ammissibili, sarà assegnato un punteggio secondo i criteri di seguito riportati. La domanda che avrà ottenuto il punteggio più alto potrà essere finanziata, a condizione che le risorse del Bando siano ancora disponibili.

Finpiemonte conduce in autonomia l'istruttoria di **ricevibilità** delle domande, la cui verifica riguarda i seguenti aspetti: invio della domanda nei termini e con le modalità previste dal bando; completezza e regolarità della documentazione inviata.

La domanda che supera positivamente l'istruttoria di ricevibilità viene valutata dal Comitato costituito presso Finpiemonte, che verifica:

- **ammissibilità**: possesso, da parte del soggetto richiedente, dei requisiti previsti dal Bando; tipologia e localizzazione dell'intervento coerenti con le prescrizioni del Bando; cronoprogramma di realizzazione dell'intervento compatibile con i termini fissati dal Bando; compatibilità dell'intervento con le limitazioni oggettive previste dal Bando;
- **merito e situazione economico-finanziaria**: in base ai criteri di seguito riportati, con attribuzione del relativo punteggio. Il Comitato valuta, inoltre, le spese ammissibili e la perizia asseverata presentata di cui ai precedenti articoli 3.3 e 4.1.

La procedura di valutazione di merito e della situazione economico-finanziaria comporta l'assegnazione ad ogni beneficiario di un punteggio compreso tra 0 e 100 punti, secondo la seguente ripartizione.

1 **I primi 50 punti** sono assegnati sulla base di **criteri economico-patrimoniali** (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il reddito operativo, la redditività dei ricavi, il potenziale di crescita, la copertura degli interessi, la sostenibilità del debito, la liquidità, la patrimonializzazione, il leverage), ricavati dai dati degli ultimi due bilanci approvati e sulla base dell'esame dei dati riportati nel business plan. I 50 punti risultano così suddivisi:

- i primi 25 punti sono attribuiti mediante un'analisi quantitativa degli indici economico-patrimoniali, sulla base degli ultimi due bilanci approvati, secondo la seguente scorecard:

	0	1,5	3,5	5
Redditività dei Ricavi				
EBITDA / RICAVI	$x \leq 2,5\%$	$2,5\% < x \leq 5\%$	$5\% < x \leq 7\%$	$x > 7\%$
Copertura degli interessi				
ONERI FINANZIARI NETTI/EBITDA	$x \geq 50\%$	$34\% \leq x < 50\%$	$18\% \leq x < 34\%$	$x < 18\%$
Sostenibilità del debito				
DEBITI FINANZIARI NETTI/ EBITDA	$x > 5$	$4 < x \leq 5$	$2,5 < x \leq 4$	$x \leq 2,5$
Leverage				
DEBITI FINANZIARI NETTI/ PATRIMONIO NETTO	$x > 5$	$4 < x \leq 5$	$2 < x \leq 4$	$x < 2$
Composizione del patrimonio				
PATRIMONIO NETTO / TOTALE PASSIVO	$x < 7\%$	$7\% \leq x \leq 10\%$	$10\% < x \leq 20\%$	$> 20\%$

L'analisi dei dati considera il valore medio di ciascun indice calcolato sui due esercizi chiusi e approvati presi in esame. Il valore così ottenuto comporta l'attribuzione di un punteggio compreso tra 0 e 5 per ciascun rapporto, sulla base della suddetta tabella. Il punteggio totale (somma dei punteggi ottenuti per ciascun indice) ottenibile sulla base della scorecard è quindi compreso tra 0 e 25.

Si precisa che:

- l'EBITDA è calcolato tenendo conto della seguente formula:

ammortamenti materiali + ammortamenti immateriali + differenza tra valore e costi della produzione

- gli "Oneri finanziari netti" sono calcolati tenendo conto della seguente formula:

interessi e altri oneri finanziari - altri proventi finanziari

- i "Debiti finanziari netti (PFN)" sono calcolati tenendo conto della seguente formula:

PFN = Debiti V/banche – disponibilità liquide

- il Comitato valuterà caso per caso se sommare alla voce “Patrimonio netto” anche eventuali finanziamenti da parte dei soci dell’impresa richiedente che presentino caratteristiche tali da poterli assimilare al patrimonio netto.
- gli ulteriori 25 punti sono attribuiti mediante un esame qualitativo della situazione economico-patrimoniale dell’impresa e del business plan.

Il progetto deve conseguire un **punteggio minimo di 30 punti** per quanto concerne il profilo economico-patrimoniale.

Nel caso di imprese per le quali, per elementi propri o di eventuale appartenenza a gruppi industriali, non si rendesse possibile o risultasse difficoltosa l’applicazione del punteggio da assegnarsi sulla base dei criteri ricavati dai dati di bilancio, il Comitato si riserva la possibilità di applicare una valutazione economico-patrimoniale differente e specifica a seconda dei singoli casi.

Per quanto riguarda la casistica di imprese neo costituite che non dispongano di bilanci approvati o che dispongano di bilanci approvati ma non ritenuti significativi in considerazione dell’effettiva operatività dell’impresa, e comunque partecipanti al Bando, il Comitato attribuirà i primi 50 punti secondo la seguente modalità:

- nel caso di impresa controllata da una persona fisica, si procederà con una valutazione qualitativa della domanda e del business plan per l’assegnazione dei primi 50 punti;
- nel caso di impresa controllata da una persona giuridica, si procederà con la valutazione dei bilanci e della situazione economica e patrimoniale della stessa e del business plan, secondo l’utilizzo del sistema misto sopra descritto.

2 **I restanti 50 punti** sono assegnati dal Comitato, in base ad una **valutazione di merito dell’investimento**, secondo i criteri di seguito indicati:

Criterio di valutazione dell’investimento	Punteggio
a) Idoneità dell’investimento proposto e del soggetto acquirente a conseguire il livello occupazionale preventivato e al suo mantenimento	fino a 10 punti
b) Delibera e sottoscrizione di un aumento di capitale pari ad almeno il 20% del costo del progetto relativo alla parte Investimenti	fino a 4 punti
c) Attribuzione del rating di legalità ²⁵	2 punti
d) Coerenza dell’investimento rispetto agli obiettivi della politica di sviluppo regionale ed impatto sulle criticità del sistema produttivo regionale o di	fino a 14 punti

²⁵ Viene assegnato il punteggio se alla società è stato attribuito il “Rating di legalità” (Regolamento ai sensi del Decreto 20 febbraio 2014 n. 57 – MEF-MISE).

aree sub-aree regionali	
e) Occupazione generata dall'investimento, ulteriore rispetto alla soglia minima prescritta dall'art. 3.2	fino a 20 punti

Il progetto deve conseguire un **punteggio minimo di 30 punti** per quanto concerne tale valutazione di merito.

Per quanto attiene l'attribuzione del punteggio di cui al criterio sub e) vengono applicate le seguenti classi in valore percentuale:

Classi - incremento occupazionale oltre la soglia minima prescritta dall'art. 3.2	Punteggio assegnabile
41% - 50%	2,5 punti
51% - 60%	5 punti
61% - 80%	15 punti
81% - 100%	20 punti

In questa fase, il Comitato di Valutazione interloquisce con l'impresa al fine di favorire un approfondimento tecnico, economico e finanziario del programma di investimento e ha la facoltà, qualora lo ritenga necessario, di chiedere o proporre integrazioni o modifiche alla proposta progettuale ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria ovvero un'audizione dei rappresentanti dell'impresa.

In questa fase, inoltre, potranno essere richieste all'impresa informazioni supplementari e maggiormente dettagliate, rispetto a quelle fornite all'interno del modulo di domanda.

Per ciascun progetto di investimento il Comitato dovrà esplicitare in modo chiaro ed esaustivo, nel verbale del Comitato stesso, le motivazioni alla base del giudizio di approvazione/diniego dell'agevolazione.

L'attività istruttoria della domanda si conclude nel termine massimo di 90 giorni dalla data di ricezione (tramite procedura informatizzata) della stessa, fatte salve eventuali richieste di integrazioni che sospendono tale termine fino alla ricezione dei documenti e dei chiarimenti necessari (per il dettaglio dei termini del procedimento si rimanda al successivo art. 4.6). Sulla base dell'esito finale dell'istruttoria dell'investimento e degli incentivi all'occupazione, Finpiemonte dispone l'approvazione o il diniego dell'agevolazione.

In caso di diniego della domanda, Finpiemonte comunica l'esito all'impresa, che ha la facoltà di presentare, in forma scritta, eventuali controdeduzioni entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione.

In caso di approvazione della domanda, Finpiemonte comunica l'esito al beneficiario, con indicazione dell'ammontare del contributo ammesso, sia per quanto concerne gli investimenti sia per quanto concerne gli incentivi all'occupazione, e con richiesta degli eventuali documenti che quest'ultimo deve trasmettere ai

fini dell'ottenimento della concessione dell'agevolazione.

In particolare, ai fini della concessione dell'agevolazione dovrà essere inviata la seguente documentazione (per le dichiarazioni i modelli sono reperibili sul sito www.finpiemonte.it):

- 1 dichiarazioni necessarie per ottenere il rilascio dell'**Informativa antimafia** da parte della Prefettura di competenza (solo nei casi previsti dalla normativa);
- 2 in caso di **spese per due diligence** e qualora tale documentazione non sia già stata prodotta in fase di presentazione o di istruttoria della domanda, copia del **documento definitivo elaborato dal fornitore del servizio**;
- 3 qualora tale documentazione non sia già stata prodotta in fase di presentazione o di istruttoria della domanda, **copia della perizia asseverata**, redatta da professionista abilitato, afferente i costi dell'investimento derivanti dall'acquisto d'azienda o di parte di essa;
- 4 qualora tale documentazione non sia già stata prodotta in fase di presentazione o di istruttoria della domanda, **preventivi di spesa** relativi a tutti i costi dell'investimento non rientranti nel contratto di cessione di azienda o di parte di essa;
- 5 in caso di interventi che prevedano l'affitto di aziende o di rami d'azienda e qualora tale documentazione non sia già stata prodotta in fase di presentazione o di istruttoria della domanda, **copia del contratto di affitto di azienda**;
- 6 **eventuale ulteriore documentazione a subordine della concessione, richiesta dal Comitato di Valutazione e/o da Finpiemonte.**

Ai fini della concessione dell'agevolazione Finpiemonte:

- a accerta che il Beneficiario sia in regola ai sensi della normativa in materia di antimafia²⁶ (ove previsto dalla normativa);
- b accerta che il Beneficiario non si trovi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte somme derivanti dalla revoca di altre agevolazioni precedentemente concesse (fatta eccezione per le regolari rate dei piani di ammortamento o per dilazioni di pagamento già accordate) e, eventualmente, comunica le tempistiche di restituzione delle stesse;
- c verifica che il Beneficiario assolva gli obblighi contributivi previsti dalla normativa in vigore nei confronti di INPS e INAIL attraverso la richiesta del D.U.R.C.;
- d in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 52 della L. n. 234/2012 e dal D.M. 31/05/2017 n. 115, provvede all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), al fine di verificare e garantire il rispetto delle regole di cumulo, degli obblighi di trasparenza e pubblicità e della regolarità rispetto alla clausola Deggendorf;
- e verifica la ricezione della documentazione necessaria per la concessione, come elencata nel presente articolo, e verifica che la stessa sia esaustiva e coerente con quanto richiesto, con il supporto, ove

²⁶ Le dichiarazioni ai fini della normativa antimafia possono anche essere inviate contestualmente all'invio della domanda.

necessario, del Comitato di Valutazione;

- f) verifica il rispetto di eventuali ulteriori adempimenti specifici previsti dal Comitato di Valutazione e/o da Finpiemonte in base alla tipologia di progetto e di beneficiario, con il supporto, ove necessario, del Comitato di Valutazione.

Espletati con esito positivo gli adempimenti e le verifiche di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f) Finpiemonte adotta apposito **provvedimento di concessione dell'agevolazione, che rimane subordinato alla sottoscrizione e all'invio, da parte dell'impresa beneficiaria, dell'Atto di Adesione** predisposto da Finpiemonte per la parte riferita agli investimenti ed agli incentivi all'occupazione. L'Atto di Adesione e la Lettera di Concessione disciplinano, tra l'altro, le modalità e i tempi di realizzazione dell'investimento e di erogazione del contributo, gli obblighi dell'impresa in relazione all'investimento approvato e al piano occupazionale, gli adempimenti in capo al beneficiario e le cause di revoca dell'agevolazione. Qualora siano coinvolti altri soggetti pubblici nell'operazione finalizzata al rilevamento dell'azienda o di parte della stessa, essi possono essere parte dell'Atto di Adesione (pur senza che a ciò consegua titolo a beneficiare dell'agevolazione) in relazione a specifici obblighi dedotti nell'Atto stesso e/o nella Lettera di Concessione. Per tutto quanto non espressamente previsto dal Bando, dal modulo di domanda e dall'eventuale Lettera di Concessione/Atto di Adesione si farà riferimento alla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

4.3 Come rendicontare le spese e concludere il progetto

Al fine di tenere informate Finpiemonte e l'amministrazione regionale sullo stato di avanzamento dei progetti ammessi all'agevolazione, per la parte relativa all'investimento, i beneficiari saranno tenuti a presentare rendicontazioni parziali delle spese, al raggiungimento delle soglie di spesa previste al successivo art. 4.4.

I beneficiari, inoltre, nei 60 giorni successivi alla data di conclusione dell'investimento dovranno trasmettere a Finpiemonte la rendicontazione finale.

Le fatture rendicontate dovranno essere emesse entro la data di conclusione del progetto sopra indicata e potranno essere quietanzate entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di conclusione del progetto stesso, ovvero entro la data entro la quale deve essere presentata la rendicontazione finale delle spese. Tale rendicontazione, dovrà comprendere una relazione Tecnica Descrittiva relativa alla realizzazione del progetto ed ai principali obiettivi raggiunti, corredata di documentazione fotografica.

Informazioni di dettaglio sulle modalità di compilazione delle rendicontazioni e la relativa modulistica sono pubblicate sul sito www.finpiemonte.it. Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione finale, Finpiemonte concluderà la verifica finale, fatte salve eventuali richieste di integrazioni che sospendono tale termine fino alla ricezione dei documenti e dei chiarimenti necessari.

A seguito della verifica finale, Finpiemonte:

- procederà alla liquidazione della quota residua del contributo a fondo perduto;

- qualora necessario, provvederà a richiedere al beneficiario documentazione aggiuntiva o integrativa;
- qualora rilevi irregolarità, provvederà a comunicarle al beneficiario, avviando il procedimento di revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse; in questo caso, decorsi 20 giorni dalla ricezione – da parte dell’impresa – della comunicazione di tali presunte irregolarità, senza che siano pervenute a Finpiemonte controdeduzioni ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni non siano state accolte, Finpiemonte chiuderà - nei successivi 30 giorni - il procedimento con la liquidazione parziale del contributo spettante, oppure con la revoca parziale e/o totale del contributo concesso ed il recupero delle somme già erogate.

4.4 Come viene erogata l’agevolazione

Il contributo, sia per quanto concerne gli investimenti sia per quanto concerne gli incentivi all’occupazione, sarà erogato con le seguenti modalità:

- 40% dell’importo concesso, dopo la valutazione positiva della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per almeno il 40% del totale dei costi ammissibili e degli inserimenti di personale effettuati, nella misura e nei tempi stabiliti nella Lettera di Concessione/Atto di adesione;
- ulteriore 40% dell’importo concesso, dopo la valutazione positiva della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per almeno l’80% del totale dei costi ammissibili e degli inserimenti di personale effettuati, nella misura e nei tempi stabiliti nella Lettera di Concessione/Atto di adesione.

L’eventuale impossibilità di effettuare gli inserimenti del personale contestualmente all’avanzamento del piano di investimenti, nel rispetto delle percentuali sopra indicate, dovrà essere adeguatamente comprovata e sarà oggetto di verifica da parte di Finpiemonte (con l’eventuale supporto del Comitato di Valutazione), al fine di procedere con l’erogazione del contributo.

Per le piccole e medie imprese, previa valutazione da parte del Comitato, la Lettera di Concessione/Atto di adesione può prevedere l’erogazione di una quota di contributo (pari al 40%) in anticipazione a fronte di idonea fideiussione rilasciata da banche, compagnie di assicurazione o intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del T.U. bancario, di importo pari all’ammontare erogato in anticipazione; la fideiussione sarà svincolata ad avvenuta approvazione - da parte di Finpiemonte - di una rendicontazione di spese corrispondenti, in percentuale sull’investimento ammesso, alla percentuale di contributo erogata in anticipazione.

L’erogazione del saldo dei contributi viene effettuata con le seguenti modalità:

- il saldo del contributo relativo agli Incentivi agli Investimenti, pari al 20% dell’importo complessivo concesso, sarà erogato ad avvenuta ultimazione dell’investimento e sulla base degli esiti del sopralluogo presso l’impresa beneficiaria. Tale verifica sarà finalizzata alla valutazione dell’effettiva realizzazione dell’investimento realizzato rispetto a quello ammesso all’agevolazione;
- il saldo degli Incentivi all’occupazione, sarà erogato ad avvenuto completamento degli inserimenti di

personale previsti, da effettuarsi entro l'anno a regime, previa positiva verifica della rendicontazione trasmessa.

Ogni tranche di contributo viene erogata in seguito alla verifica sul rispetto della normativa antimafia, della clausola "Deggendorf" e della regolarità contributiva attraverso la richiesta del D.U.R.C.. In caso di D.U.R.C. negativo, Finpiemonte procederà come previsto per legge, applicando l'intervento sostitutivo di cui all'art. 31, comma 8 bis della legge 98/2013 e s.m.i..

4.5 Variazioni del progetto e proroghe

Le imprese possono apportare variazioni all'intervento finanziato a condizione che richiedano e ottengano la preventiva approvazione di Finpiemonte, ove necessario con il supporto del Comitato di Valutazione, e comunque a condizione che l'intervento rimanga compatibile con quanto previsto dal Bando e con gli impegni e gli obblighi previsti dalla Lettera di Concessione/Atto di adesione.

Ogni variazione del progetto, ove non preventivamente autorizzata da Finpiemonte, sarà valutata in termini di coerenza con l'obiettivo del progetto, al momento delle rendicontazioni intermedie o della verifica finale, con la possibilità di non accoglimento della variazione, nonostante la sua effettiva realizzazione.

A fronte di riduzioni degli investimenti rispetto a quelli ammessi ad agevolazione, Finpiemonte procederà alla rideterminazione dell'agevolazione concessa oppure procederà alla revoca del contributo concesso, qualora la riduzione di spesa comprometta l'effettiva realizzazione del progetto, il rispetto della soglia minima per gli investimenti prevista al precedente art. 3.2, il conseguimento dei livelli occupazionali previsti dalla Lettera di Concessione/Atto di adesione o ne alteri in misura sostanziale e rilevante i contenuti o gli effetti.

Eventuali richieste di proroga devono essere comunicate, con adeguata motivazione, prima della data inizialmente prevista di conclusione dell'intervento. Le proroghe saranno valutate da Finpiemonte, ove necessario con il supporto del Comitato di Valutazione.

4.6 Subentro

Eventuali casi di subentro al beneficiario delle agevolazioni (anche per intervenute variazioni societarie dello stesso) prima della concessione dell'agevolazione o durante il periodo di realizzazione dell'intervento dovranno essere tempestivamente comunicati a Finpiemonte da parte del beneficiario e del soggetto subentrante e potranno essere autorizzati esclusivamente nel caso in cui il soggetto subentrante possieda i requisiti di ammissibilità previsti dal Bando.

Il soggetto subentrante dovrà formalmente impegnarsi a realizzare e a concludere l'intervento in conformità con il progetto ammesso in sede di concessione e a rispettare tutti gli obblighi previsti dal Bando.

Finpiemonte effettuerà, pertanto, le verifiche previste dal presente bando (in particolare all'art. 4.2) ed a

seconda dello status del soggetto subentrante, delle modalità di subentro, del progetto di investimento presentato, in caso di esito positivo delle necessarie verifiche, potrà consentire il proseguimento del finanziamento del progetto di investimento a favore del soggetto subentrante con eventuale rideterminazione della quota di contributo ancora da erogare, nel rispetto delle regole sugli aiuti di Stato, fatta salva, in ogni caso, l'accettazione da parte del soggetto subentrante di tutti gli obblighi previsti in particolare all'art. 5.1 del presente bando e nell'atto di concessione dell'agevolazione.

Eventuali casi di subentro al beneficiario delle agevolazioni a progetto concluso (anche per intervenute variazioni societarie dello stesso), dovranno essere tempestivamente comunicati a Finpiemonte da parte del beneficiario e del soggetto subentrante e potranno essere autorizzati esclusivamente nel caso in cui il soggetto subentrante si impegni a rispettare tutti gli obblighi previsti all'art. 5.1 del presente bando e nell'atto di concessione dell'agevolazione in relazione al mantenimento dell'investimento e dei livelli occupazionali previsti.

4.7 Termini del procedimento

La seguente tabella riporta le tempistiche alle quali si devono attenere i soggetti coinvolti nell'iter di presentazione e valutazione delle domande (soggetti beneficiari, Finpiemonte, Regione Piemonte, Comitato di Valutazione).

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza	Possibilità di proroga
Invio domanda e relativi allegati obbligatori tramite procedura informatizzata	Beneficiario	Entro il 31/01/2025, termine relativo alla chiusura dello sportello di presentazione delle domande (fatta salva eventuale chiusura anticipata dello sportello o eventuale proroga dello stesso disposta dalle Direzioni regionali competenti)	No
Valutazione della domanda	Comitato di Valutazione	90 giorni dalla ricezione tramite posta certificata della domanda di agevolazione	No. Tuttavia il termine si interrompe se Finpiemonte e/o il Comitato di Valutazione richiedono documenti integrativi, per il tempo impiegato dal soggetto beneficiario ad inviarli
Invio comunicazioni ai beneficiari	Finpiemonte	10 giorni dall'esito del Comitato di Valutazione	No
Invio documenti integrativi alla domanda richiesti da Finpiemonte e/o dal Comitato di Valutazione	Beneficiario	30 giorni dal ricevimento della richiesta di Finpiemonte	Solo per motivi straordinari adeguatamente motivati
Concessione dell'agevolazione	Finpiemonte	Entro 30 giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione prevista per la concessione dell'agevolazione	No
Sottoscrizione dell'Atto di Adesione	Beneficiario	Entro 15 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione inviato	No

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza	Possibilità di proroga
		da Finpiemonte	
Eventuale opposizione al rigetto della domanda	Beneficiario	Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del rigetto inviata da Finpiemonte	No
Richiesta di subentro	Beneficiario	Prima del perfezionamento dell'operazione di subentro o di variazione societaria	No
Esito esame richiesta di subentro	Finpiemonte	Entro 90 giorni dalla ricezione della domanda di subentro	No. Tuttavia il termine si interrompe se Finpiemonte o il Comitato di Valutazione richiedono documenti integrativi, per il tempo impiegato dal soggetto beneficiario ad inviarli
Conclusione dell'intervento	Beneficiario	24 mesi dalla data di sottoscrizione dell'Atto di Adesione, salvo che le parti concordino un termine diverso, esplicitato nel provvedimento di concessione e/o nell'Atto di adesione	Solo per motivi straordinari adeguatamente motivati e con richiesta inoltrata prima della data di conclusione dell'intervento prevista nell'Atto di adesione.
Richiesta di erogazione dell'anticipo con fideiussione	Beneficiario se PMI	Entro la presentazione della prima rendicontazione intermedia	No
Erogazione dell'anticipo	Finpiemonte	30 giorni dalla ricezione della fideiussione, previa verifica positiva della stessa	In base alla disponibilità effettiva delle risorse
Rendicontazione intermedia	Beneficiario	Al raggiungimento delle soglie di spesa indicate all'art. 4.4	No
Verifica della rendicontazione intermedia	Finpiemonte	Entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione intermedia	Il termine si interrompe se Finpiemonte richiede documenti integrativi, come previsto all'art. 4.3.
Erogazione degli acconti previsti	Finpiemonte	10 giorni dalla conclusione della verifica della rendicontazione intermedia	In base alla disponibilità effettiva delle risorse
Rendicontazione finale delle spese (investimento)	Beneficiario	Entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'intervento	No
Rendicontazione finale delle spese (occupazione)	Beneficiario	Entro 30 giorni dal termine dell'anno a regime	No
Verifica della rendicontazione finale	Finpiemonte	Entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione finale delle spese	Il termine si interrompe se Finpiemonte richiede documenti integrativi, come previsto all'art. 4.3.
Erogazione del saldo del contributo	Finpiemonte	10 giorni dall'effettuazione del sopralluogo	In base alla disponibilità effettiva delle risorse

5. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, CONTROLLI E REVOCHE

5.1 *Obblighi dei beneficiari*

La concessione dell'agevolazione genera per i beneficiari l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal Bando.

Il beneficiario è responsabile della corretta esecuzione delle attività autorizzate e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse connessi. È altresì responsabile, come per le dichiarazioni rese in autocertificazione al momento della presentazione della domanda, di ogni altra dichiarazione resa nel corso di realizzazione delle attività oggetto dell'autorizzazione.

I seguenti obblighi hanno natura essenziale e pertanto la loro violazione comporta la revoca totale o parziale dell'agevolazione, secondo quanto specificato all'art. 5.3:

- a concludere il progetto e presentare le rendicontazioni nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dalla Lettera di Concessione/Atto di adesione, fatte salve eventuali variazioni e proroghe autorizzate da Finpiemonte;
- b non introdurre modifiche al progetto di investimento che compromettano il raggiungimento degli obiettivi del bando ed il rispetto degli impegni e degli obblighi previsti dalla lettera di concessione/atto di adesione;
- c ai sensi del D.L. n. 13/2023 convertito in Legge n. 41/2023, inserire su tutte le fatture o documentazione di spesa equivalente il CUP (codice unico di progetto) assegnato in fase di istruttoria della domanda;
- d consentire alle Direzioni regionali competenti e a Finpiemonte di eseguire i controlli previsti dalla Lettera di Concessione/Atto di adesione e agli artt. 4.4 e 5.2 del presente Bando;
- e fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate;
- f raggiungere entro l'anno a regime i livelli occupazionali previsti nella Lettera di Concessione/Atto di adesione e in ogni caso raggiungere la soglia minima del 40% di occupazione prevista all'art. 3.2 del Bando;
- g mantenere il livello occupazionale raggiunto entro l'anno a regime per cinque anni dalla data di conclusione del progetto, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, con uno scostamento massimo ammissibile del 10% (adeguatamente motivato), in relazione alle disposizioni contenute all'art. 6, comma 1 del Decreto Legge n. 87/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/2018;
- h per i contratti a tempo determinato oggetto di acquisizione, effettuare la trasformazione in contratti a tempo indeterminato entro 90 giorni dalla data di acquisizione del contratto;

- i comunicare a Finpiemonte ogni variazione nei contratti di lavoro oggetto di agevolazione nei primi 12 mesi dalla data di inserimento (es. riduzione orario di lavoro, periodi di aspettativa, ecc.);
- j mantenere i rapporti di lavoro, attivati in applicazione della Lettera di Concessione/Atto di adesione che beneficiano dell'incentivo di cui al presente Bando, per almeno 3 anni dalla data di assunzione o dalla data di trasformazione o dalla data di acquisizione dei contratti a tempo indeterminato, fatti salvi i casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo e i casi di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del lavoratore o imputabili allo stesso (dimissioni volontarie, pensionamento, ecc.);
- k non cessare l'attività produttiva o di ricerca che ha beneficiato dell'agevolazione nei cinque anni successivi alla conclusione del progetto;
- l nel caso di investimenti immateriali realizzati ex art. 3.3 del presente bando e ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., utilizzare tali attivi esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti per almeno cinque anni dalla conclusione del progetto;
- m non alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario i beni acquistati o realizzati col concorso delle agevolazioni di cui al presente bando (fatta salva la facoltà di sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa dell'evoluzione tecnologica), prima che siano trascorsi cinque anni dalla conclusione del progetto.
- n nel caso di acquisto di terreni e fabbricati attraverso un contratto di locazione finanziaria, proseguire il contratto per almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto d'investimento;
- o inserire l'acquisto di attivi immateriali oggetto di agevolazione tra le voci di Attivo dello Stato Patrimoniale del Bilancio d'esercizio dell'impresa per almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto di investimento;
- p rispettare le vigenti norme in materia di edilizia ed urbanistica e di salvaguardia dell'ambiente e osservare nei confronti dei lavoratori/trici dipendenti i contratti di lavoro e le normative sulla tutela della sicurezza del lavoro e la prevenzione degli infortuni, a pena della conseguente revoca dell'agevolazione percepita, qualora l'azienda non ponga in essere azioni correttive ad eventuali rilievi sollevati dai competenti organi di controllo;
- q procedere all'archiviazione della documentazione ed al suo mantenimento per 10 anni decorrenti dal ricevimento del pagamento finale.

Per ogni altro obbligo si rimanda a quanto previsto dal presente Bando, dalla Lettera di Concessione/Atto di adesione e a quanto previsto dalla normativa che disciplina il presente Bando.

5.2 Ispezioni e controlli

Oltre ai controlli previsti negli articoli precedenti, Finpiemonte e le Direzioni regionali Competitività del Sistema regionale e Istruzione, Formazione e Lavoro, ciascuna per propria competenza, di propria iniziativa o su indicazione degli organi della Regione, possono effettuare ulteriori controlli anche presso l'unità locale

del beneficiario allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e/o di valutare le eventuali varianti richieste in corso di realizzazione.

Inoltre, Finpiemonte effettuerà controlli in Loco a campione, presso l'Impresa Beneficiaria, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dai beneficiari (ex art. 71 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dallo strumento.

5.3 Cause di rideterminazione o revoca delle agevolazioni

L'agevolazione verrà revocata totalmente, sia la parte relativa agli investimenti sia gli incentivi all'occupazione, nei seguenti casi:

- a assenza dei requisiti di ammissibilità previsti all'art. 3.1 o di quelli dichiarati ai fini dell'ottenimento del punteggio assegnato in fase di valutazione della domanda (art. 4.2);
- b perdita dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti all'art. 3.1 del Bando, ad esclusione di quello relativo alla dimensione di impresa, fino all'erogazione del saldo del contributo spettante;
- c mancato rispetto degli obblighi dei beneficiari previsti dal Bando, dalla normativa che lo disciplina e dalla Lettera di Concessione/Atto di adesione;
- d presentazione di dichiarazioni mendaci riguardanti requisiti o fatti essenziali per la concessione o la permanenza dell'agevolazione (nella misura stabilita);
- e nel caso in cui l'impresa beneficiaria si trovi in stato di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto o sia assoggettata a procedura concorsuale in cui non sia prevista la continuità aziendale;
- f nel caso di mancato accoglimento della richiesta di subentro all'impresa beneficiaria presentata ex art. 4.6 del Bando;
- g qualora il progetto realizzato non rispetti le soglie minime, riferite all'ammontare degli investimenti e al raggiungimento del livello occupazionale, previste al precedente art. 3.2 del Bando, o anche solo una di esse;
- h nel caso previsto dall'art. 5 del d.l. 12/07/2018, n. 87 convertito nella Legge n. 96 del 9/08/2018 che testualmente riporta:

Comma 1. "Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata²⁷ in Stati non

²⁷ Per delocalizzazione si intende quanto normato all'art. 5, comma 6, del Decreto-legge 2 luglio n. 87, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2018, n. 96: "Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento dell'attività economica specificamente incentivata

appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata, ovvero entro dieci anni se trattasi di grandi imprese, individuate ai sensi della (raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003). In caso di decadenza, l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito”.

Comma 2. “Fuori dai casi previsti dal comma 1 e fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato”.

i riduzione del livello occupazionale oltre i limiti posti dal bando.

In caso ne sussistano le condizioni Finpiemonte avvia il procedimento di revoca dell'agevolazione e ne dà comunicazione alle Direzioni regionali competenti.

La revoca sarà invece solo **parziale** nei seguenti casi:

- a seguito di variazioni di progetto in itinere e/o di verifica finale (o di verifiche in loco), sia accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione, tale da comportare una rideterminazione in riduzione delle agevolazioni pubbliche attribuite;
- non venga inserito sulle fatture il CUP (Codice Unico di Progetto) assegnato in fase istruttoria della domanda; in tal caso la revoca sarà riferita all'aiuto spettante con riferimento ai documenti contabili presentati privi di CUP;
- qualora il beneficiario non mantenga associati al progetto per cui è concesso l'aiuto e non mantenga nell'attivo del bilancio dell'impresa stessa gli attivi immateriali finanziati a valere sullo stesso per almeno 5 anni a decorrere dalla data di conclusione del progetto (investimento);
- mancato mantenimento del livello occupazionale raggiunto entro l'anno a regime per cinque anni dalla data di conclusione del progetto, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, fermo restando uno scostamento massimo ammissibile del 10% (adeguatamente motivato) e fatto salvo il mantenimento del livello entro la soglia minima del 40% di occupazione prevista all'art. 3.2 del Bando;
- per i contratti a tempo determinato oggetto di acquisizione, nel caso in cui non sia effettuata la trasformazione in contratti a tempo indeterminato entro 90 giorni dalla data di acquisizione del

o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c.”.

contratto;

- in qualsiasi caso di risoluzione del rapporto di lavoro nei primi 3 mesi dalla data di assunzione/trasformazione/acquisizione;
- in caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro entro 3 anni dalla data di assunzione/trasformazione, ad eccezione dei licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo oggettivo e fatta salva la casistica specificata al punto seguente;
- se, nel periodo tra i 3 mesi e i 12 mesi dalla data di inserimento, il rapporto di lavoro viene risolto per giusta causa o giustificato motivo oggettivo o per dimissioni volontarie o per qualunque altra causa non direttamente imputabile al datore di lavoro, oppure modificato con una riduzione dell'orario di lavoro; in tali eventualità il contributo sarà rideterminato in relazione al periodo effettivamente lavorato o alla riduzione di orario effettuata, considerando il contributo relativo ad un anno di lavoro.

In caso di revoca, totale o parziale, di agevolazioni già erogate, il beneficiario deve restituire l'importo eventualmente percepito, maggiorato degli interessi calcolati utilizzando il tasso stabilito periodicamente dalla Commissione Europea in applicazione della "Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C 14/02"²⁸ ed applicato secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Regolamento (CE) n. 794 del 21 aprile 2004 della Commissione, come modificato dal Regolamento (CE) n. 271 del 30 gennaio 2008²⁹.

Nel caso di delocalizzazione dell'attività economica interessata dall'agevolazione ai sensi dell'art. 5 del D.L. 12/7/2018, n. 87 convertito in Legge 9/8/2018, n. 96, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato ovvero dieci anni in caso di grande imprese al di fuori dell'UE, ovvero nel caso di riduzione dei livelli occupazionali secondo le prescrizioni di cui all'art. 6 del medesimo D.L. 12/7/2018, n. 87 convertito in Legge 9/8/2018, n. 96, l'importo del beneficio da restituire è maggiorato di un interesse calcolato utilizzando il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o di fruizione dell'aiuto, aumentato di cinque punti percentuali.

In caso di mancato pagamento nei termini previsti, Finpiemonte segnalerà la posizione all'Amministrazione regionale per l'avvio della procedura di riscossione coattiva dei crediti ai sensi del R.D. 14/4/1910, n. 639 tramite la società Soris S.p.A. Verrà altresì presentata denuncia per danno erariale alla Procura della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 52 e seguenti del d.lgs. 26/8/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile).

Conformemente a quanto disposto dall'art. 9, c. 5 del d.lgs. 31/3/1998 n. 123, i crediti conseguenti alla revoca dell'agevolazione sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti

²⁸ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 14 del 19/01/2008.

²⁹ Art. 11 Reg. (CE) 794/2004 come modificato dal Reg. (CE) 271/2008 (Metodo di applicazione degli interessi):

- i. Il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data in cui l'aiuto illegittimo è stato messo per la prima volta a disposizione del beneficiario.
- ii. Il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell'interesse composto fino alla data di recupero dell'aiuto. Gli interessi maturati l'anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi.
- iii. Il tasso di interesse di cui al paragrafo 1 si applica per tutto il periodo fino alla data di recupero. Tuttavia, se è trascorso più di un anno tra la data in cui l'aiuto illegittimo è stato per la prima volta messo a disposizione del beneficiario e la data di recupero dell'aiuto, il tasso d'interesse è ricalcolato a intervalli di un anno, sulla base del tasso in vigore nel momento in cui si effettua il ricalcolo.

salvi i diritti preesistenti dei terzi.

5.4 Sanzioni

In presenza delle violazioni o inadempienze elencate all'art. 12 della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive), come modificato dall'art. 24 della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018), è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nell'art. 12 suddetto.

Nel caso di delocalizzazione dell'attività economica interessata dall'agevolazione concessa in Stati non appartenenti all'Unione Europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo entro cinque anni dalla completa realizzazione dell'investimento ovvero 10 anni in caso di grande imprese al di fuori dell'UE (cfr. art. 3.1.1 "Divieto di delocalizzazione" l'art. 5.3 "Cause di rideterminazione o revoca delle agevolazioni"), è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito, come stabilito con D.L. 87/2018 convertito in L. 96/2018.

In caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza prescritti dall'art. 1, commi 125-128 della Legge 124 del 4 agosto 2017 e s.m.i. (e riportati sul presente bando all'art. 5.1 lettera p), si applica la sanzione prevista al comma 125 dell'art. 1 della Legge 124/2017.

5.5 Rinuncia all'agevolazione

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare all'agevolazione concessa, deve comunicarlo a Finpiemonte a mezzo PEC all'indirizzo: finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it.

Nel caso in cui la rinuncia avvenga dopo l'erogazione dell'agevolazione, viene disposta la revoca con conseguente richiesta di restituzione dell'importo di agevolazione già erogato oltre agli interessi, secondo le procedure indicate all'art. 5.3 del presente Bando ("Cause di revoca delle agevolazioni").

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR).

Si informano i soggetti che presentano domanda di agevolazione in risposta al presente bando, i loro amministratori e legali rappresentanti, i soggetti aventi un rapporto di dipendenza o di prestazione nei confronti dei soggetti destinatari e coinvolti nella realizzazione degli interventi a valere sul presente bando, che le attività di concessione ed erogazione delle agevolazioni nonché di controllo ed eventuale revoca dei benefici sono affidate a Finpiemonte s.p.a., che, in base alla convenzione quadro approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2022, n. 27-5128, ha assunto il ruolo di Responsabile del

trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti previsti dal dal Reg. (CE) 27-4-2016 n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito indicato come “GDPR”. In qualità di Responsabile (nominato ai sensi dell’art. 28 del GDPR), Finpiemonte s.p.a. ottempera alle disposizioni in vigore applicabili al trattamento dei dati personali, in particolare per quanto concerne le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (di cui all’art. 32 del GDPR).

Si informano altresì i soggetti sopra indicati che i flussi di dati presenti sui sistemi informativi denominati “FINanziamenti DOMande” e “Gestionale dei Finanziamenti” o comunque acquisiti da Finpiemonte s.p.a. nel corso dell’istruttoria saranno trattati dalla Direzione “Competitività del Sistema regionale” secondo quanto previsto dal GDPR e dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al GDPR), come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018.

I dati personali saranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nella legge regionale n. 34/2004, nella L.R. 32/2023 e nelle norme nazionali e regionali che disciplinano l’attività della Pubblica Amministrazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: leggi sul procedimento amministrativo, sulla trasparenza e anticorruzione, sulla documentazione antimafia, ecc...).

L’acquisizione dei suddetti dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare/Delegato del trattamento ad espletare le funzioni inerenti al procedimento amministrativo nell’ambito del quale vengono raccolti.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (data protection officer, DPO) è: dpo@regione.piemonte.it.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento (secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-6847 del 18 maggio 2018) è il dirigente responsabile del Settore “Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le imprese” della Direzione “Competitività del sistema regionale”. Sono altresì delegati al trattamento gli altri dirigenti della Direzione che siano eventualmente coinvolti in specifici trattamenti, secondo gli obblighi derivanti dalla normativa sopra indicata.

I responsabili del trattamento esterno dei dati personali sono:

- Finpiemonte s.p.a. cui sono affidate, con apposito contratto di servizio, le attività inerenti la gestione del presente bando;
- CSI Piemonte, cui è affidata la gestione dei sistemi informativi della Regione Piemonte;
- SORIS S.p.a., cui è affidato il servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale.

Eventuali ulteriori soggetti potranno essere individuati come responsabili esterni ai sensi del GDPR ed i loro nominativi verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito web della Regione Piemonte.

I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati.

I suddetti dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. n. 281/1999 e s.m.i.).

I dati personali saranno conservati per 10 anni decorrenti dalla chiusura della Misura, secondo quanto previsto nel Piano di conservazione e scarto della Direzione “Competitività del Sistema regionale”. Salvo il predetto termine, in caso di contenzioso, procedure concorsuali, controlli o indagini da parte di Autorità Giudiziarie od altre Autorità, i dati saranno comunque conservati per 10 anni decorrenti dal passaggio in giudicato delle sentenze o dalla chiusura delle procedure concorsuali ovvero dall’ultima notizia proveniente dagli organi di controllo.

I suddetti dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I dati presenti nei sistemi informativi regionali correlati all’attuazione del presente bando (comprendenti, eventualmente, dati personali) potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:

- Commissione Europea;
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese (Registro nazionale degli aiuti di Stato);
- altri Settori della Direzione ed altre Direzioni della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza.

I dati sopra indicati potranno anche essere comunicati ai seguenti soggetti:

- Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria o Procura della Corte dei Conti nei casi previsti dalla legge;
- soggetti privati richiedenti l’accesso documentale o l’accesso civico, nei limiti e con le modalità previste dalla legge (artt. 22 ss. Legge n. 241/1990 e artt. 5 ss. D.Lgs. n. 33/2013); soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, comma 5, Legge n. 241/1990).

In adempimento degli obblighi generali di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati stabiliti dall’art. 26 D.Lgs. n. 33/2013, i suddetti atti saranno pubblicati sul sito internet di Finpiemonte nella Sezione Amministrazione Trasparente e reperibile al seguente indirizzo:

<https://trasparenza.finpiemonte.it/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/atti-concessione>

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) n. 2016/679, quali la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L.R. n. 14/2014 e della L. n. 241/1990 s.m.i., in relazione al contributo per l'investimento e per gli incentivi all'occupazione:

- il responsabile del procedimento di valutazione e concessione delle domande è il responsabile pro tempore dell'Area Agevolazioni e Strumenti Finanziari di Finpiemonte;
- il responsabile del procedimento di verifica delle rendicontazioni, degli altri controlli di primo livello previsti nonché del procedimento di revoca è il responsabile pro tempore dell'Area Controlli di Finpiemonte.

8. INFORMAZIONI E CONTATTI

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del Bando, sulle modalità di presentazione delle domande e sullo stato di avanzamento delle domande potranno essere richiesti a Finpiemonte tramite il form di richiesta presente all'indirizzo web www.finpiemonte.it/urp oppure chiamando il numero 011/57.17.777 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

NB: i quesiti e le richieste di informazioni devono essere inoltrati con sufficiente anticipo, in modo da consentire agli uffici di predisporre la risposta. Ai quesiti inoltrati nell'imminenza della scadenza prevista per il caricamento della domanda telematica non può essere garantita risposta in tempo utile.

Per ricevere assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: Assistenza CSI tel. 011.0824407 oppure al Form Assistenza raggiungibile al link https://apaf-moon.csi.it/modulistica/?codice_modulo=FINDOM.

Per ricevere assistenza tecnica per l'utilizzo della piattaforma informatica di rendicontazione è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: Assistenza CSI tel. 011.0824407 oppure al Form Assistenza raggiungibile al link https://apaf-moon.csi.it/modulistica/?codice_modulo=PBAN.

ALLEGATO 1
ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI

Allegato 1a - ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI [Classificazione ATECO 2007]

Sezione e divisioni Classificazione ATECO	Codici ammessi	Codici esclusi
B - Estrazione di minerali da cave e miniere <i>(Divisioni da 05 a 09)</i>	06.10 (Estrazione di petrolio greggio) 06.20 (Estrazione di gas naturale) 07.21 (Estrazione di minerali di uranio e di torio) 08.11 (Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia) 08.12 (Estrazione di ghiaia, sabbia; estrazione di argille e caolino) 08.91 (Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti) 08.93 (Estrazione di sale) 08.99 (Estrazione di altri minerali da cave e miniere n.c.a) 09.10 (Attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale) 09.90 (Attività di supporto all'estrazione di pietre ornamentali, da costruzione, da gesso, di anidrite, per calce e cementi, di dolomite, di ardesia, di ghiaia e sabbia, di argilla, di caolino, di pomice; Attività di supporto all'estrazione di altri minerali nca)	Tutti eccetto i codici ammessi
C - Attività manifatturiere <i>(Divisioni da 10 a 33)</i>	Tutti eccetto il codice escluso e con le seguenti limitazioni: Il codice 10.83.02 è ammesso solo per quanto riguarda la lavorazione del tè. Per i codici 10.84.0 e 10.89.0 è esclusa la produzione di aceto, lievito, uova in polvere o ricostituite	10.2 (Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi)
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata <i>(Divisione 35)</i>	Tutti eccetto i codici esclusi	35.14 (Commercio di energia elettrica); 35.23 (Commercio di gas distribuito mediante condotte).
E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento <i>(Divisioni da 36 a 39)</i>	Tutti	Nessuno
F - Costruzioni <i>(Divisioni da 41 a 43)</i>	Tutti	Nessuno
G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e di motocicli	Tutta la divisione 46 (Commercio all'ingrosso - escluso quello di autoveicoli e di motocicli) eccetto i	Tutta la divisione 45

<p>(Divisioni da 45 a 47)</p>	<p>due codici esclusi</p>	<p>(Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di auto-veicoli e motocicli) I codici 46.38.1 (Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi) e 46.38.2 (Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi) Tutta la divisione 47 (Commercio al dettaglio escluso quello di autoveicoli e di motocicli)</p>
<p>H - Trasporto e magazzinaggio (Divisioni da 49 a 53)</p>	<p>Tutti</p>	<p>Nessuno</p>
<p>J - Servizi di informazione e comunicazione (Divisioni da 58 a 63)</p>	<p>58.1 (Edizione di libri, Pubblicazione di elenchi e mailing list, Edizione di quotidiani, Edizione di riviste e periodici, Altre attività editoriali) 58.2 (Edizione di giochi per computer; Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer). 59.11 (Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi) 59.12 (Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi) 59.2 (Edizione di registrazioni sonore; edizione di musica stampata; studi di registrazione sonora) 60 (Attività di programmazione e trasmissione) 61 (Telecomunicazioni) 62 (Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse) 63.11 [Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf); Altre elaborazioni elettroniche di dati Gestione database (attività delle banche dati); Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)].</p>	<p>Tutti eccetto i codici ammessi</p>
<p>M - Attività professionali, scientifiche e tecniche (Divisioni da 69 a 75)</p>	<p>71.2 (Collaudi e analisi tecniche di prodotti; controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi; attività per la tutela di beni di produzione controllata) 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) 74.10.10 (Attività di design di moda e design industriale) 74.10.2 (Attività dei disegnatori grafici di pagine web; altre attività dei disegnatori grafici) 74.10.9 (Altre attività di design).</p>	<p>Tutti eccetto i codici ammessi</p>
<p>N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di</p>	<p>79 (Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour</p>	<p>Tutti eccetto i</p>

supporto alle imprese (Divisioni da 77 a 82)	operator e servizi di prenotazione e attività connesse). 82.20 (attività dei call center) 82.92 (Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi)	codici ammessi
S - Altre attività di servizi alla persona (Divisioni da 94 a 96)	96.01.1 (Attività delle lavanderie industriali); 96.04.02 (Stabilimenti termali)	Tutti eccetto i codici ammessi
Sezioni A - I - K - L - O - P - Q - R - T - U	Nessuno	Tutti

**Allegato 1b - ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI [Classificazione ATECO 2007]
PMI e Grandi Imprese che intendono accedere agli aiuti a finalità regionale ai sensi degli
articoli 13 e ss. del Regolamento (UE) n. 651/2014 e e s.m.i..**

Sezione e divisioni Classificazione ATECO	Codici ammessi	Codici esclusi
B - Estrazione di minerali da cave e miniere (Divisioni da 05 a 09)	06.10 (Estrazione di petrolio greggio) 06.20 (Estrazione di gas naturale) 07.21 (Estrazione di minerali di uranio e di torio) 08.11 (Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia) 08.12 (Estrazione di ghiaia, sabbia; estrazione di argille e caolino) 08.91 (Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti) 08.93 (Estrazione di sale) 08.99 (Estrazione di altri minerali da cave e miniere n.c.a.) 09.10 (Attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale) 09.90 (Attività di supporto all'estrazione di pietre ornamentali, da costruzione, da gesso, di anidrite, per calce e cementi, di dolomite, di ardesia, di ghiaia e sabbia, di argilla, di caolino, di pomice; Attività di supporto all'estrazione di altri minerali nca)	Tutti eccetto i codici ammessi
C - Attività manifatturiere (Divisioni da 10 a 33)	Tutti eccetto i codici esclusi e con le seguenti limitazioni: - Il codice 10.83.02 è ammesso solo per quanto riguarda la lavorazione del tè. Per i codici 10.84.0 e 10.89.0 è esclusa la fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere o ricostituite.	10.2 (Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi); 24 (Metallurgia) e altri codici interessati dalla definizione del settore siderurgico così definito: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti: a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe; b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale:

		<p>acciaio liquido colato o meno in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;</p> <p>c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;</p> <p>d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli;</p> <p>e) tubi: tutti i tubi di acciaio senza saldatura e i tubi saldati di un diametro superiore a 406,4 mm.</p>
E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento <i>(Divisioni da 36 a 39)</i>	Tutti	Nessuno
F - Costruzioni <i>(Divisioni da 41 a 43)</i>	Tutti	Nessuno
G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e di motocicli <i>(Divisioni da 45 a 47)</i>	Tutta la divisione 46 (Commercio all'ingrosso - escluso quello di autoveicoli e di motocicli) eccetto i due codici esclusi	<p>Tutta la divisione 45 (Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli)</p> <p>I codici 46.38.1 (Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi) e 46.38.2 (Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi).</p> <p>Tutta la divisione 47 (Commercio al dettaglio escluso quello di autoveicoli e di motocicli)</p>
H - Trasporto e magazzinaggio <i>(divisioni da 49 a 53)</i>	<p>49.32 (Trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente),</p> <p>49.42 (Servizi di trasloco)</p> <p>49.5 (Trasporto mediante condotte);</p> <p>51.22 (Trasporto spaziale)</p>	Tutti eccetto i codici ammessi
J - Servizi di informazione e comunicazione <i>(Divisioni da 58 a 63)</i>	<p>58.1 (Edizione di libri, Pubblicazione di elenchi e mailing list, Edizione di quotidiani, Edizione di riviste e periodici, Altre attività editoriali)</p> <p>58.2 (Edizione di giochi per computer; Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer).</p> <p>59.11 (Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi)</p>	Tutti eccetto i codici ammessi e ferma restando l'esclusione delle attività inerenti alla "banda larga", come definite dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.

	<p>59.12 (Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi)</p> <p>59.2 (Edizione di registrazioni sonore; edizione di musica stampata; studi di registrazione sonora)</p> <p>60 (Attività di programmazione e trasmissione)</p> <p>61 (Telecomunicazioni)</p> <p>62 (Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse)</p> <p>63.11 [Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf); Altre elaborazioni elettroniche di dati Gestione database (attività delle banche dati); Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)].</p>	
<p>M - Attività professionali, scientifiche e tecniche (Divisioni da 69 a 75)</p>	<p>71.2 (esclusivamente con riferimento ai sotto-codici 71.20.1 "Collaudi e analisi tecniche di prodotti"; 71.20.21 "Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi"; 71.20.22 "Attività per la tutela di beni di produzione controllata")</p> <p>72 (Ricerca scientifica e sviluppo)</p> <p>74.10.10 (Attività di design di moda e design industriale)</p> <p>74.10.2 (Attività dei disegnatori grafici di pagine web; altre attività dei disegnatori grafici)</p> <p>74.10.9 (Altre attività di design).</p>	<p>Tutti eccetto i codici ammessi</p>
<p>N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (Divisioni da 77 a 82)</p>	<p>79 (Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse).</p> <p>82.20 (Attività dei call center)</p> <p>82.92 (Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi)</p>	<p>Tutti eccetto i codici ammessi</p>
<p>S - Altre attività di servizi alla persona (Divisioni da 94 a 96)</p>	<p>96.01.1 (Attività delle lavanderie industriali);</p> <p>96.04.2 (Stabilimenti termali)</p>	<p>Tutti eccetto i codici ammessi</p>
<p>Sezioni A - D - I - K - L - O - P - Q - R - T - U</p>	<p>Nessuno</p>	<p>Tutti</p>